SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 127° — Numero 191

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 19 agosto 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1985, n. **1132.**

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1982, n. 1084, concernente l'istituzione presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del ruolo speciale previsto dall'art. 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1982, n. 1084, con il quale è stato istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decorrenza 1° gennaio 1981, il ruolo speciale previsto dall'art. 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Visto il decreto ministeriale 5 aprile 1985, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1985, registro n. 6, foglio n. 297, con il quale il dott. Pavani Alighiero, già inquadrato nel ruolo speciale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dal 1° gennaio 1981 nell'ottava qualifica funzionale, è stato promosso dal 13 luglio 1980 alla qualifica di direttore di divisione del ruolo ad esaurimento;

Visto il decreto ministeriale 5 aprile 1985, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1985, registro n. 6, foglio n. 298, con il quale il dott. Salvo Cosimo, già inquadrato nel ruolo speciale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nell'ottava qualifica funzionale, è stato promosso, a decorrere dal 13 luglio 1980, alla qualifica di direttore di divisione del ruolo ad esaurimento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1984, n. 739, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1984, registro n. 5, foglio n. 161, con il quale sono state modificate le qualifiche e la dotazione organica nel ruolo speciale istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1084;

Considerato che ai sensi dell'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1982 occorre apportare aggiunta e modifiche alla tabella organica allegata allo stesso decreto;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Le qualifiche e la dotazione organica del ruolo speciale istituito con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1982, n. 1084, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono modificate così come fissate nella nuova tabella allegata al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1985

COSSIGA

ALTISSIMO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1986
Registro n. 7 Industria, foglio n. 375

TABELLA

QUALIFICHE E DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DEL RUOLO SPECIALE DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO.

Posizioni giuridiche dell'ente di provenienza	Posizioni dell'ordinamento statale	Dotazione organica
Dirigente generale	Dirigente generale	1
Dirigente superiore	Dirigente superiore	4
Prima qualifica professionale con almeno 18 anni di anzianità nella qualifica ovvero con qualifica di direttore superiore o equiparata Primo dirigente	Primo dirigente	8
Ispettore generale ruolo esaurimento Direttore di divisione ruolo esaurimento		2
Direttore aggiunto di divisione Collaboratore tecnico con almeno 8 anni e 6 mesi di anzianità nella qualifica Collaboratore con almeno 9 anni e 6 mesi di anzianità nella qualifica Capo ufficio di prima categoria	Livello 8°	6

Posizioni giuridiche dell'ente di provenienza	Posizioni dell'ordinamento statale	Dotazione organica
Segretario capo Collaboratore tecnico Collaboratore Assistente tecnico con almeno 12 anni di anzianità nella qualifica Assistente con almeno 13 anni di anzianità nella qualifica	Livello 7°	8
Segretario Assistente	Livello 6°	6
Coadiutore superiore Coadiutore principale con almeno 13 anni di anzianità nella carriera Archivista dattilografo con almeno 13 anni di anzianità nella qualifica Operatore tecnico con almeno 12 anni di anzianità nella qualifica	Livello 5°	9
Coadiutore Archivista dattilografo Operatore tecnico	Livello 4°	6
Commesso capo Commesso con almeno 8 anni di anzianità nella qualifica Agente tecnico con almeno 7 anni di anzianità nella qualifica	Livello 3°	6
Commesso	Livello 2°	2

86G0836

LEGGE 8 agosto 1986, n. **492.**

Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 1986, n. 345, recante misure urgenti in materia di formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 12 luglio 1986, n. 345, recante misure urgenti in materia di formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MICHELIS, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 12 luglio 1986, n. 345, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - *serie generale - n. 161 del 14 luglio 1986.*

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1906):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CRAXI) e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale (DE MICHELIS) il 14 luglio 1986.

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede referente, il 19 luglio 1986 con parere delle commissioni 3ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 22 luglio 1986.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 22 luglio 1986.

Esaminato dalla 11ª commissione, in sede referente, il 23 luglio 1986.

Relazione scritta annunciata il 30 luglio 1986 (atto n. 1906-*A*, relatore sen. ANGELONI).

Esaminato il aula e approvato il 30 luglio 1986.

Camera dei deputati (atto n. 3954):

Assegnato alla XIII commissione (Lavoro), in sede referente, il 31 luglio 1986 con parere delle commissioni III e V.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 5 agosto 1986.

Esaminato dalla XIII commissione, in sede referente, il 6 agosto 1986.

Esaminato in aula e approvato il 6 agosto 1986.

86G0847

LEGGE 8 agosto 1986, n. **493**.

Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 1986, n. 346, concernente proroga dell'abbuono temporaneo di imposta sugli spettacoli cinematografici istituito dalla legge 13 luglio 1984, n. 313.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 12 luglio 1986, n. 346, concernente proroga dell'abbuono temporaneo di imposta sugli spettacoli cinematografici istituito dalla legge 13 luglio 1984, n. 313.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 12 luglio 1986, n. 346, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - *serie generale - n. 161 del 14 luglio 1986.*

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1907):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CRAXI) e dal Ministro del turismo e dello spettacolo (LAGORIO) il 14 luglio 1986.

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione), in sede referente, il 19 luglio 1986 con parere delle commissioni 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 22 luglio 1986.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 22 luglio 1986.

Esaminato dalla 7ª commissione, in sede referente, il 23 luglio 1986.

Relazione scritta annunciata il 30 luglio 1986 (atto n. 1907-*A*, relatore sen. BOGGIO).

Esaminato in aula e approvato il 30 luglio 1986.

Camera dei deputati (atto n. 3955):

Assegnato alla II commissione (Affari interni), in sede referente, il 31 luglio 1986 con parere delle commissioni V e VI.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 5 agosto 1986.

Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 6 agosto 1986.

Esaminato in aula e approvato il 6 agosto 1986.

86G0848

LEGGE 9 agosto 1986, n. **494**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 310, concernente disposizioni urgenti per il personale del lotto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 giugno 1986, n. 310, concernente disposizioni urgenti per il personale del lotto, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al comma 1, secondo periodo, le parole: «Tuttavia, l'immissione in servizio potrà essere disposta, tenuto conto delle esigenze di salvaguardia della funzionalità del servizio,» *sono sostituite dalle seguenti:* «Tuttavia sarà disposta l'immissione in servizio del personale attualmente addetto alle ricevitorie»;

al comma 1, quarto periodo, le parole: «e di un piano di riparto dei posti per provincia» *sono sostituite dalle seguenti:* «, di un piano di riparto dei posti per provincia e delle esigenze di salvaguardia della funzionalità del servizio».

All'articolo 3:

al comma 1, primo periodo, le parole: «è fissato al novantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «è fissato al trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del regolamento di applicazione ed esecuzione previsto dall'articolo 13, primo comma, della medesima legge 2 agosto 1982, n. 528»;

al comma 1, secondo periodo, le parole: «di idoneo locale» *sono sostituite dalle seguenti:* «di locali, arredi e attrezzature idonei»;

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. L'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 21 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è sostituito dai seguenti: "È consentita la presenza nel punto di raccolta

del gioco di persone autorizzate a coadiuvare e sostituire il titolare nelle temporanee assenze o impedimenti, purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, come modificato dall'articolo 12 della legge 29 gennaio 1986, n. 25. In caso di vacanza del punto di raccolta, al coadiutore che abbia compiuto almeno sei mesi di servizio senza dar luogo a rilievi, su richiesta può essere assegnato il punto di raccolta medesimo"».

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: «1° luglio 1986» *sono sostituite dalle seguenti:* «1° ottobre 1986»; *le parole:* «dell'articolo 12, quarto comma,» *sono sostituite dalle seguenti:* «degli articoli 11 e 12»; *e sono aggiunte, in fine, le parole:* «di intesa con le organizzazioni sindacali di settore maggiormente rappresentative».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 agosto 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISENTINI, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 30 giugno 1986, n. 310, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - *serie generale - n. 149 del 30 giugno 1986.*

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 27 agosto 1986.*

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3885):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CRAXI) e dal Ministro delle finanze (VISENTINI) il 30 giugno 1986.

Assegnato alla VI commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 4 luglio 1986 con parere delle commissioni I e V.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 9 luglio 1986.

Esaminato dalla VI commissione, in sede referente, l'8, 17, 23 luglio 1986.

Esaminato in aula e approvato il 30 luglio 1986.

Senato della Repubblica (atto n. 1936):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 1° agosto 1986 con parere delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 5 agosto 1986.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 5 agosto 1986.

Esaminato dalla 6ª commissione, in sede referente, il 6 agosto 1986.

Esaminato in aula e approvato il 7 agosto 1986.

86G0849

LEGGE 9 agosto 1986, n. **495.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 luglio 1986, n. 333, concernente assegnazione all'ENEA di un contributo di 240 miliardi di lire per il terzo trimestre del 1986, a titolo di anticipazione sul contributo globale per il quinquennio 1985-1989.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 5 luglio 1986, n. 333, concernente assegnazione all'ENEA di un contributo di 240 miliardi di lire per il terzo trimestre del 1986, a titolo di anticipazione sul contributo globale per il quinquennio 1985-1989, è convertito in legge con la seguente modificazione:

All'articolo 1, comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «, con esclusione di ulteriori contratti, iniziative e conseguenti impegni finanziari relativi alla filiera dei reattori veloci e alla realizzazione dell'impianto PEC e le somme conseguentemente rese disponibili, e comunque in misura non inferiore a lire 10 miliardi, sono destinate ad incrementare i finanziamenti già previsti dai programmi relativi alla ricerca ed alla promozione di fonti alternative nonché al risparmio energetico».

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 agosto 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ZANONE, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 5 luglio 1986, n. 333, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - *serie generale - n. 155 del 7 luglio 1986.*

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del giorno 26 agosto 1986.*

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1902):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CRAXI) e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ALTISSIMO) il 7 luglio 1986.

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede referente, il 7 luglio 1986 con parere delle commissioni 5ª e 7ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 9 luglio 1986.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 9 luglio 1986.

Esaminato dalla 10ª commissione, in sede referente, il 10 luglio 1986.

Relazione scritta annunciata il 22 luglio 1986 (atto n. 1902-*A*, relatore sen. VETTORI).

Esaminato in aula e approvato il 22 luglio 1986.

Camera dei deputati (atto n. 3930):

Assegnato alla XII commissione (Industria), in sede referente, il 23 luglio 1986 con parere della commissione V.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 28 agosto 1986.

Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 29 luglio 1986.

Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il 28 luglio 1986.

Esaminato in aula il 29, 31 luglio 1986 e approvato, con modificazioni, il 6 agosto 1986.

Senato della Repubblica (atto n. 1902-*B*):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede referente, il 6 agosto 1986.

Esaminato dalla 10ª commissione, in sede referente, il 7 agosto 1986.

Esaminato in aula e approvato il 7 agosto 1986.

86G0850

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1986, n. 496.

Determinazione del costo base di produzione degli immobili ultimati nell'anno 1985.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392;

Ritenuto che il costo base di produzione degli immobili ultimati nell'anno 1985 risulta diverso per le regioni centro-settentrionali e per quelle meridionali;

Ritenuto che ai fini della determinazione del predetto costo base si deve tener conto, in alternativa, degli oneri di urbanizzazione per le costruzioni autorizzate prima dell'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977, n. 10, o del contributo di concessione per le costruzioni assoggettate alla disciplina della medesima legge;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 luglio 1986;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il costo base di produzione a metro quadrato per gli immobili ultimati nell'anno 1985 è determinato in L. 900.000 per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio.

Art. 2.

1. Il costo base di produzione a metro quadrato per gli immobili ultimati nell'anno 1985 è determinato in L. 820.000 per le regioni Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Art. 3.

1. Gli elementi costitutivi del costo di produzione incidono sul costo base medesimo nelle seguenti percentuali:

a) 81% per il costo di produzione di cui alla lettera *a)* dell'art. 22 della legge 27 luglio 1978, n. 392;

b) 7% per il contributo di concessione di cui alla lettera *b)* dell'art. 22, se la costruzione è stata realizzata sulla base di concessione edilizia;

c) 12% per il costo dell'area di cui alla lettera *c)* dell'art. 22;

d) 7%, in alternativa alla percentuale prevista alla lettera *b)*, per gli oneri di urbanizzazione di cui alla lettera *d)* dell'art. 22, se la costruzione è stata realizzata sulla base di licenza edilizia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 luglio 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NICOLAZZI, *Ministro dei lavori pubblici*

MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1986
Atti di Governo, registro n. 61, foglio n. 42

86G0843

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 5 agosto 1986.

Estinzione di settantuno enti ecclesiastici della diocesi di Tursi-Lagonegro.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 20 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 7 gennaio 1986, con il quale ha acquistato la personalità giuridica l'istituto per il sostentamento del clero della diocesi di Tursi-Lagonegro ed hanno perso la personalità giuridica la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi stessa;

Visto il decreto in data 26 maggio 1986 con il quale il vescovo diocesano di Tursi-Lagonegro elenca i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta efficacia civile al decreto del vescovo diocesano di Tursi-Lagonegro richiamato in premessa.

Art. 2.

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Tursi-Lagonegro estintisi unitamente alla mensa vescovile, è il seguente:

PROVINCIA DI MATERA

1. Tursi, mensa vescovile della diocesi di Tursi-Lagonegro, con sede in 75028, Tursi, piazza Cattedrale, 8, nota anche quale mensa vescovile di Anglona, mensa vescovile di Anglona-Tursi, mensa vescovile di Policastro, mensa vescovile di Cassano Ionio, dicocesi di Anglona, diocesi di Anglona-Tursi, curia vescovile di Anglona, curia vescovile di Anglona-Tursi.

2. Comune di Colobraro, beneficio parrocchiale di S. Nicola di Bari, noto anche quale prebenda parrocchiale «S. Nicola di Bari», con sede in 75021 Colobraro, piazza Elena.

3. Comune di Nova Siri, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta, con sede in 75020 Nova Siri, piazza S. Tommaso, 1.

4. Comune di Nova Siri, beneficio parrocchiale di S. Antonio di Padova, con sede in 75020 Marina di Nova Siri, piazza Giovanni XXIII, 6.

5. Comune di Policoro, beneficio parrocchiale di Maria SS. del Ponte, con sede in 75025 Policoro, piazza Eraclea.

6. Comune di Policoro, beneficio parrocchiale di Buon Pastore, con sede in 75025 Policoro, piazza Aldo Moro.

7 Comune di Rotondella, beneficio parrocchiale di Maria SS. delle Grazie, con sede in 75026 Rotondella, via Beccaria, 7.

8. Comune di Rotondella, beneficio parrocchiale di S. Antonio di Padova, con sede in 75026 Rotondella, piazza Plebiscito.

9. Comune di S. Giorgio Lucano, beneficio parrocchiale di S. Francesco d'Assisi, con sede in 75027 S. Giorgio Lucano, via Regina Elena, 11.

10. Comune di Tursi, beneficio parrocchiale di Maria SS. Annunziata, noto anche quale prebenda parrocchiale della Cattedrale, con sede in 75028 Tursi, piazza Cattedrale, 9.

11. Comune di Tursi, beneficio parrocchiale di S. Filippo Neri, con sede in 75028 Tursi, piazza Plebiscito.

12. Comune di Tursi, beneficio parrocchiale di S. Michele Arcangelo, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Michele Arcangelo, con sede in 75028 Tursi, via Umberto I, 35.

13. Comune di Tursi, beneficio parrocchiale di S. Maria Maggiore, noto anche quale prebenda parrocchiale S. Maria dell'Icone, con sede in 75028 Tursi, via Duca degli Abruzzi, 20.

14. Comune di Tursi, beneficio parrocchiale di Maria SS. Regina del Mondo, con sede in 75020 Tursi, frazione di Caprarico.

15. Comune di Tursi, beneficio parrocchiale di Beata Vergine del Rosario, con sede in 75028 Tursi, frazione Panevino.

16. Comune di Tursi, beneficio parrocchiale di Natività di Maria Santissima, con sede in 75028 Tursi, contrada Anglona.

17. Comune di Valsinni, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta, con sede in 75029 Valsinni, via Vittorio Emanuele III, 21/A.

PROVINCIA DI POTENZA

18. Comune di Calvera, beneficio parrocchiale di Madonna del Carmine, con sede in 85030 Calvera, via XX Settembre, 29.

19. Comune di Calvera, beneficio parrocchiale di S. Gaetano in Vallina, con sede in 85030 Calvera, contrada Vallina.

20. Comune di Carbone, beneficio parrocchiale di S. Luca Abate, noto anche quale prebenda S. Luca Abate, con sede in 85030 Carbone, Vico Innecco, 5.

21. Comune di Castelluccio Inferiore, beneficio parrocchiale di S. Nicola di Mira, noto anche quale prebenda parrocchiale di Castelluccio Inferiore, con sede in 85040 Castelluccio Inferiore, via S. Nicola di Mira.

22. Comune di Castelluccio Superiore, beneficio parrocchiale di S. Margherita Vergine e Martire, noto anche quale prebenda parrocchiale di Castelluccio Superiore, con sede in 85040 Castelluccio Superiore, via Senatore Arciero.

23. Comune di Castelsaraceno, beneficio parrocchiale di Spirito Santo, con sede in 85031 Castelsaraceno, piazza Piano della Corte.

24. Comune di Castronuovo S. Andrea, beneficio parrocchiale di Santa Maria Madre Rosa, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria Madre Rosa, con sede in 85030, Castronuovo S. Andrea, via degli Archi.

25. Comune di Cersosimo, beneficio parrocchiale di Assunzione Beata Vergine Maria, noto anche quale prebenda di Cersosimo, con sede in 85030 Cersosimo, via Plebiscito.

26. Comune di Chiaromonte, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista, con sede in 85032 Chiaromonte, piazza S. Giovanni.

27. Comune di Chiaromonte, beneficio parrocchiale di S. Tommaso Apostolo, con sede in 85032 Chiaromonte, piazza S. Tommaso.

28. Comune di Episcopia, beneficio parrocchiale di S. Nicola di Bari, con sede in 85033 Episcopia, via Pieditterra.

29. Comune di Fardella, beneficio parrocchiale di S. Antonio di Padova, noto anche quale prebenda parrocchiale di Fardella, con sede in 85030 Fardella, via Umberto I.

30. Comune di Francavilla sul Sinni, beneficio parrocchiale di Presentazione Beata Vergine Maria, con sede in 85034 Francavilla sul Sinni, via Certosa 3.

31. Comune di Lagonegro, beneficio parrocchiale di S. Nicola di Bari, con sede in 85042 Lagonegro, piazza Italia.

32. Comune di Lagonegro, beneficio parrocchiale di S. Giuseppe, con sede in 85042 Lagonegro, rione Rossi.

33. Comune di Latronico, beneficio parrocchiale di S. Egidio Abate, con sede in 85043 Latronico, via Lacava.

34. Comune di Latronico, beneficio parrocchiale di S. Antonio di Padova, con sede in 85040 Latronico, frazione Agromonte Magnano.

35. Comune di Latronico, beneficio parrocchiale di S. Maria del Perpetuo Soccorso, con sede in 85040 Latronico, frazione Agromonte Mileo.

36. Comune di Lauria, beneficio parrocchiale di S. Nicola di Bari, noto anche quale arciprebenda parrocchiale di S. Nicola in Lauria Superiore, con sede in 85045 Lauria Superiore, piazza S. Nicola di Mira.

37. Comune di Lauria, beneficio parrocchiale di S. Giacomo Apostolo Maggiore, noto anche quale Chiesa Parrocchiale S. Giacomo Apostolo Maggiore, con sede in 85044 Lauria Inferiore, piazza S. Rocco, 34.

38. Comune di Lauria, beneficio parrocchiale di Madonna del Carmine, con sede in 85045 Lauria Superiore, frazione Seluci.

39. Comune di Maratea, beneficio parrocchiale di S. Maria Maggiore, con sede in 85046 Maratea, Largo S. Maria Maggiore.

40. Comune di Maratea, beneficio parrocchiale di S. Biagio, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Biagio, con sede in 85046 Maratea, località Castello.

41. Comune di Maratea, beneficio parrocchiale di S. Maria di Porto Salvo, con sede in 85046 Maratea, località Porto.

42. Comune di Maratea, beneficio parrocchiale di Immacolata, con sede in 85046 Maratea, località Acquafredda.

43. Comune di Moliterno, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria Assunta, con sede in 85047 Moliterno, via Murorotto.

44. Comune di Nemoli, beneficio parrocchiale di S. Maria delle Grazie, con sede in 85040 Nemoli, via Umberto I.

45. Comune di Noepoli, beneficio parrocchiale di Visitazione Beata Vergine Maria, noto anche quale prebenda parrocchiale Visitazione Beata Vergine Maria in Noepoli, con sede in 85035 Noepoli, piazza Marconi.

46. Comune di Rivello, beneficio parrocchiale di S. Nicola di Bari, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Nicola di Bari, con sede in 85040 Rivello, via S. Nicola.

47. Comune di Rivello, beneficio parrocchiale di S. Maria del Poggio, noto anche quale prebenda parrocchiale S. Maria del Poggio, con sede in 85040 Rivello, via S. Maria.

48. Comune di Rivello, beneficio parrocchiale di S. Giuseppe, noto anche quale prebenda parrocchiale S. Giuseppe, con sede in 85040 Rivello, frazione S. Costantino di Rivello.

49. Comune di Roccanova, beneficio parrocchiale di S. Nicola di Bari, noto anche quale prebenda parrocchiale S. Nicola di Bari, con sede in 85036 Roccanova, piazza Giovanni XXIII.

50. Comune di Roccanova, beneficio parrocchiale di S. Rocco, con sede in 85036 Roccanova, via S. Rocco.

51. Comune di Rotonda, beneficio parrocchiale di Natività Beata Maria Vergine, noto anche quale prebenda parrocchiale Beata Maria Vergine in Rotonda, con sede in 85048 Rotonda, corso Garibaldi.

52. Comune di S. Chirico Raparo, beneficio parrocchiale di SS. Apostoli Pietro e Paolo, noto anche quale prebenda parrocchiale SS. Apostoli Pietro e Paolo in S. Chirico, con sede in 85030 S. Chirico Raparo, via Duomo.

53. Comune di S. Chirico Raparo, beneficio parrocchiale di Maria SS. della Natività, con sede in 85030 S. Chirico Raparo, via Roma.

54. Comune di S. Martino d'Agri, beneficio parrocchiale di S. Lorenzo Martire, con sede in 85030 S. Martino d'Agri, largo Marconi, 2.

55. Comune di S. Martino d'Agri, beneficio parrocchiale di S. Pietro Apostolo, con sede in 85030 frazione S. Pietro.

56. Comune di S. Severino Lucano, beneficio parrocchiale di Maria SS.ma degli Angeli, con sede in 85030 S. Severino Lucano, piazza Marconi.

57. Comune di S. Severino Lucano, beneficio parrocchiale di Maria SS. del Carmine, con sede in 85030 S. Severino Lucano, contrada Villaneto.

58. Comune di S. Severino Lucano, beneficio parrocchiale di Beata Vergine Maria dell'Abbondanza, con sede in 85030 S. Severino Lucano, frazione Mezzana.

59. Comune di S. Arcangelo, beneficio parrocchiale di S. Nicola di Bari, con sede in 85037 S. Arcangelo, corso Umberto I.

60. Comune di S. Arcangelo, beneficio parrocchiale di S. Rocco, con sede in 85037 S. Arcangelo, piazza Amendola.

61. Comune di S. Arcangelo, beneficio parrocchiale di S. Giuseppe operaio, con sede in 85037 S. Arcangelo, frazione S. Brancato.

62. Comune di Sarconi, beneficio parrocchiale di S. Maria in cielo Assunta, con sede in 85040 Sarconi, via Tempio.

63. Comune di Senise, beneficio parrocchiale di Maria SS. Visitazione, con sede in 85038 Senise, piazza Chiesa.

64. Comune di Senise, beneficio parrocchiale di S. Francesco di Assisi, con sede in 85038 Senise, via Madonna d'Anglona.

65. Comune di Spinoso, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta, noto anche quale prebenda parrocchiale S. Maria Assunta in Spinoso, con sede in 85039 Spinoso, via Marconi, 2.

66. Comune di Teana, beneficio parrocchiale di Maria SS. del Carmine, con sede in 85030 Teana, piazza Umberto I.

67. Comune di Terranova del Pollino, beneficio parrocchiale di S. Francesco di Paola, noto anche quale prebenda parrocchiale S. Francesco di Paola in Terranova, con sede in 85030 Terranova del Pollino, piazza Generale Virgallita, 10.

68. Comune di Trecchina, beneficio parrocchiale di S. Michele Arcangelo, con sede in 85049 Trecchina, piazza del Popolo.

69. Comune di Viggianello, beneficio parrocchiale di S. Caterina Vergine e Martire, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Caterina, con sede in 85040 Viggianello, piazza Umberto I.

70. Comune di Viggianello, beneficio parrocchiale di S. Francesco di Paola, con sede in 85040 Viggianello, frazione Varco.

71. Comune di Viggianello, beneficio parrocchiale di Beata Vergine Maria del Carmelo, con sede in 85040 Viggianello, frazione Pedali, via Gallizzi.

Roma, addì 5 agosto 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A6256

DECRETO 5 agosto 1986.

Estinzione di settantotto enti ecclesiastici della diocesi di Norcia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 20 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 7 gennaio 1986, con il quale ha acquistato la personalità giuridica l'istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Spoleto e di Norcia ed hanno perso la personalità giuridica la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nelle diocesi stesse;

Visto il decreto in data 30 giugno 1986 con il quale il vescovo diocesano di Norcia elenca i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta efficacia civile al decreto del vescovo diocesano di Norcia richiamato in premessa.

Art. 2.

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Norcia estintisi unitamente alla mensa vescovile, e il seguente:

PROVINCIA DI PERUGIA

1. Norcia, mensa vescovile di Norcia, nota anche quale curia vescovile di Norcia, ordinario diocesano *pro-tempore*, con sede in 06046 Norcia, via Riguardati n. 12.

2. Cascia, beneficio parrocchiale di S. Anatolia in S. Anatolia, noto anche quale beneficio parrocchiale S. Maria in S. Anatolia, parrocchia di S. Anatolia, prebenda parrocchiale in S. Anatolia, prebenda parrocchiale di S. Anatolia in S. Anatolia di Cascia, con sede in 06043 Cascia, frazione S. Anatolia.

3. Cascia, beneficio parrocchiale di S. Bartolomeo in Sciedi, noto anche quale chiesa parrocchiale S. Bartolomeo o parrocchia in Sciedi, prebenda parrocchiale in Sciedi, prebenda parrocchiale di S. Bartolomeo apostolo in Sciedi, con sede in 06043 Cascia, frazione Sciedi.

4. Cascia, beneficio parrocchiale di S. Benedetto Abate (SS. Filippo e Giacomo), noto anche quale parrocchia di S. Benedetto alla Cerasola, prebenda parrocchiale in S. Benedetto Abate, SS. Filippo e Giacomo Apostoli in Cerasola, prebenda parrocchiale in Cerasola, prebenda parrocchiale S. Benedetto in Cerasola, con sede in 06043 Cascia, frazione Cerasola.

5. Cascia, beneficio parrocchiale di S. Biagio in S. Trinita, noto anche quale parrocchia di S. Trinita, prebenda parrocchiale in S. Trinita, prebenda parrocchiale di S. Biagio SS. Trinita in S. Trinita, con sede in 06043 Cascia, frazione S. Trinita.

6. Cascia, beneficio parrocchiale di S. Fortunato in Poggioprimocaso, noto anche quale Abbazia di S. Marco in Poggioprimocaso, parrocchia di Poggioprimocaso, prebenda parrocchiale in Poggioprimocaso, prebenda parrocchiale di S. Fortunato i Poggioprimocaso, con sede in 06043 Cascia, frazione Poggioprimocaso.

7. Cascia, beneficio parrocchiale di S. Felice in Colle di Avendita, noto anche quale parrocchia di Colle di Avendita, prebenda parrocchiale di Colle di Avendita, prebenda parrocchiale di S. Felice in Colle di Avendita, con sede in 06043 Cascia, frazione Colle di Avendita.

8. Cascia, beneficio parrocchiale di S. Giorgio in S. Giorgio, noto anche quale parrocchia di S. Giorgio in S. Giorgio, prebenda parrocchiale in S. Giorgio, prebenda parrocchiale di S. Giorgio in S. Giorgio, con sede in 06043 Cascia, frazione S. Giorgio.

9. Cascia, beneficio parrocchiale di S. Giovanni apostolo in Castel S. Giovanni, noto anche quale beneficio parrocchia di Castel S. Giovanni, prebenda parrocchiale di Castel S. Giovanni, prebenda parrocchiale di S. Giovanni apostoto - Castel S. Giovanni, con sede in 06043 Cascia, frazione Castel S. Giovanni.

10. Cascia, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista in Giappiedi, noto anche quale parrocchia di Giappiedi, chiesa parrocchiale di Giappiedi, prebenda parrocchiale in Giappiedi, prebenda parrocchiale di S. Giovanni in Giappiedi, con sede in 06043 Cascia, frazione Giappiedi.

11. Cascia, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista in Piandoli, noto anche quale parrocchia di Piandoli, chiesa parrocchiale S. Giovanni Battista in Piandoli, prebenda parrocchiale di Piandoli, prebenda parrocchiale S. Giovanni Battista in Piandoli, con sede in 06043 Cascia, frazione Piandoli.

12. Cascia, beneficio parrocchiale di S. Giovenale in Logna, noto anche quale parrocchia di Logna, chiesa parrocchiale di Logna, prebenda parrocchiale in Logna, prebenda parrocchiale S. Giovenale vescovo in Logna, con sede in 06043 Cascia, frazione Logna.

13. Cascia, beneficio parrocchiale di S. Gregorio in Atri, noto anche quale parrocchia di Atri, chiesa parrocchiale di Atri, prebenda parrocchiale in Atri, prebenda parrocchiale S. Gregorio in Atri, con sede in 06043 Cascia, frazione Atri.

14. Cascia, beneficio parrocchiale di S. Ilario in Chiavano, noto anche quale chiesa parrocchiale di Chiavano, parrocchia di Chiavano, prebenda parrocchiale in Chiavano, prebenda parrocchiale S. Ilario in Chiavano, con sede in 06043 Cascia, frazione Chiavano.

15. Cascia, beneficio parrocchiale di S. Ippolito in Fogliano, noto anche quale parrocchia di Fogliano, chiesa parrocchiale S. Stefano e beneficio parrocchiale S. Stefano in Fogliano, prebenda parrocchiale in Fogliano, prebenda parrocchiale di San Ippolito in Fogliano, con sede in 06043 Cascia, frazione Fogliano.

16. Cascia, beneficio parrocchiale di S. Leonardo in Tazzo, noto anche quale parrocchia di Tazzo, chiesa parrocchiale di Tazzo, prebenda parrocchiale in Tazzo, prebenda parrocchiale di S. Leonardo in Tazzo, con sede in 06043 Cascia, frazione Tazzo.

17. Cascia, beneficio parrocchiale di S. Marco in Puro, noto anche quale parrocchia di Puro, chiesa parrocchiale di Puro, prebenda parrocchiale in Puro, prebenda parrocchiale di S. Marco in Puro, con sede in 06043 Cascia, frazione Puro.

18. Cascia, beneficio parrocchiale di S. Maria in Cascia, noto anche quale canonicato di Cascia o parrocchia di Cascia, arcipretura di Cascia, chiesa collegiata di S. Maria, prebenda parrocchiale in Cascia, beneficio parrocchiale della Visitazione, prebenda parrocchiale di S. Maria in Cascia, con sede in 06043 Cascia.

19. Cascia, beneficio parrocchiale di S. Maria in Colforcella, noto anche quale chiesa parrocchiale di Colforcella o parrocchia di S. Maria, chiesa dell'Assunta, beneficio parrocchiale vacante di S. Maria, prebenda parrocchiale in Colforcella, prebenda parrocchiale di S. Maria Assunta in Colforcella, con sede in 06043 Cascia, frazione Colforcella.

20. Cascia, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta in Collegiacone, noto anche quale parrocchia di S. Maria in Collegiacone, chiesa parrocchiale di Collegiacone, prebenda parrocchiale in Collegiacone, prebenda parrocchiale di S. Maria Assunta in Collegiacone, con sede in 06043 Cascia, frazione Collegiacone.

21. Cascia, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta e S. Nicola in Manigi e Colmotino, noto anche quale parrocchia di Manigi e Colmotino, prebenda parrocchiale S. Nicola in Colmotino, prebenda parrocchiale in Colmotino, prebenda parrocchiale in Manigi, prebenda parrocchiale di S. Nicola in Manigi, con sede in 06043 Cascia, frazione Manigi e Colmotino.

22. Cascia, beneficio parrocchiale di S. Maria in Ocosce, noto anche quale parrocchia di Ocosce, chiesa parrocchiale di Ocosce, prebenda parrocchiale in Ocosce, prebenda parrocchiale di S. Maria di Loreto in Ocosce, con sede in 06043 Cascia, frazione Ocosce.

23. Cascia, beneficio parrocchiale di S. Martino in Maltignano, noto anche quale parrocchia di Maltignano, beneficio di S. Giuseppe in Maltignano, chiesa parrocchiale di Maltignano, prebenda parrocchiale in Maltignano, prebenda parrocchiale di S. Martino in Maltignano, con sede in 06043 Cascia, frazione Maltignano.

24. Cascia, beneficio parrocchiale di S. Martino in Trognano, noto anche quale parrocchia di Trognano, chiesa parrocchiale di Trognano, prebenda parrocchiale in Trognano, prebenda parrocchiale di S. Martino in Trognano, con sede in 06043 Cascia, frazione Trognano.

25. Cascia, beneficio parrocchiale di S. Michele Arcangelo in Opagna, noto anche quale parrocchia di Opagna, chiesa parrocchiale di Opagna, prebenda parrocchiale in Opagna, prebenda parrocchiale di S. Michele Arcangelo in Opagna, con sede in 06043 Cascia, frazione Opagna.

26. Cascia, beneficio parrocchiale di S. Montano in Roccaporena, noto anche quale parrocchia di Roccaporena, prebenda parrocchiale in Roccaporena, prebenda parrocchiale di San Montano in Roccaporena, con sede in 06043 Cascia, frazione Roccaporena.

27. Cascia, beneficio parrocchiale di San Nicola in Palmaiolo, noto anche quale parrocchia in Palmaiolo, chiesa parrocchiale di Palmaiolo, prebenda parrocchiale in Palmaiolo, prebenda parrocchiale di San Nicola in Palmaiolo, con sede in 06043 Cascia, frazione Palmaiolo.

28. Cascia, beneficio parrocchiale di S. Pietro in Castel Santa Maria, noto anche quale parrocchia di Castel Santa Maria, beneficio S. Cuore di Gesù in Castel Santa Maria, chiesa parrocchiale di Castel Santa Maria, prebenda parrocchiale di Castel Santa Maria, prebenda parrocchiale di San Pietro in Castel Santa Maria, prebenda parrocchiale in Castel Santa Maria, con sede in 06043 Cascia, frazione Castel Santa Maria.

29. Cascia, beneficio parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo in Civita, noto anche quale parrocchia di Civita, parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, chiesa parrocchiale di Civita, prebenda parrocchiale in Civita, prebenda parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo in Civita, con sede in 06043 Cascia, frazione Civita.

30. Cascia, beneficio parrocchiale di San Procolo in Avendita, noto anche quale parrocchia di Aventa, chiesa parrocchiale di Avendita, prebenda parrocchiale in Avendita, prebenda parrocchiale di San Procolo in Avendita, con sede in 06043 Cascia, frazione Avendita.

31. Cascia, beneficio parrocchiale di San Silvestro in Villa San Silvestro, noto anche quale parrocchia di Villa San Silvestro, chiesa parrocchiale di Villa San Silvestro, prebenda parrocchiale in Villa San Silvestro, prebenda parrocchiale di San Silvestro in Villa San Silvestro, con sede in 06043 Cascia, frazione Villa San Silvestro.

32. Cascia, beneficio parrocchiale di S. Sisto in Onelli, noto anche quale parrocchia di Onelli, chiesa parrocchiale di Onelli, prebenda parrocchiale in Onelli, prebenda parrocchiale di S. Sisto in Onelli, con sede in 06043 Cascia, frazione Onelli.

33. Cascia, beneficio parrocchiale di Santo Stefano in Buda, noto anche quale parrocchia di Buda, chiesa parrocchiale di Buda, prebenda parrocchiale in Buda, prebenda parrocchiale di Santo Stefano in Buda, con sede in 06043 Cascia, frazione Buda.

34. Cascia, beneficio parrocchiale di Santo Stefano in Colle Santo Stefano, noto anche quale parrocchia di Santo Stefano in Colle Santo Stefano, chiesa parrocchiale in Colle di Santo Stefano, prebenda parrocchiale in Colle Santo Stefano, prebenda parrocchiale di Santo Stefano in Colle Santo Stefano, con sede in 06043 Cascia, frazione Colle Santo Stefano.

35. Monteleone di Spoleto, beneficio parrocchiale di Maria Santissima Addolorata, noto anche quale parrocchia di Ruscio, parrocchia S. Maria in Ruscio, chiesa parrocchiale di Ruscio, prebenda parrocchiale in Ruscio di Monteleone, prebenda parrocchiale di S. Maria Addolorata in Ruscio, con sede in 06045 Monteleone di Spoleto, frazione Ruscio.

36. Monteleone di Spoleto, beneficio parrocchiale di S. Nicola in Monteleone, noto anche quale beneficio parrocchiale dei SS. Nicola, Francesco, Gilberto, Caterina, Giovanni e Erasmo di Monteleone, parrocchia S. Nicola in Monteleone, prebenda parrocchiale in Monteleone, prebenda parrocchiale di S. Nicola in Monteleone, con sede in 06045 Monteleone.

37. Norcia, beneficio parrocchiale di S. Agostino in Norcia, noto anche quale parrocchia S. Agostino in Norcia, chiesa parrocchiale di S. Agostino in Norcia, prebenda parrocchiale di S. Agostino in Norcia, con sede in 06046 Norcia, via Anicia.

38. Norcia, beneficio parrocchiale di S. Andrea in Campi, noto anche quale parrocchia del Castello di Campi, chiesa parrocchiale di Campi, prebenda parrocchiale in Campi, prebenda parrocchiale di S. Andrea in Campi, con sede in 06046 Norcia, frazione Campi.

39. Norcia, beneficio parrocchiale dei Santi Ansovino e Carlo in Pescia, noto anche quale parrocchia di Pescia, prebenda parrocchiale S. Anzuino in Pescia, chiesa parrocchiale S. Carlo, prebenda parrocchiale San Carlo in Pescia, prebenda parrocchiale in Pescia, prebenda parrocchiale dei Santi Ansovino e Carlo in Pescia, con sede in 06046 Norcia, frazione Pescia.

40. Norcia, beneficio parrocchiale di S. Antonio abate in Frascaro, noto anche quale parrocchia di S. Andrea in Frascaro, parrocchia di Frascaro, chiesa parrocchiale di Frascaro, prebenda parrocchiale in Frascaro, prebenda parrocchiale S. Antonio in Frascaro, con sede in 06046 Norcia, frazione Frascaro.

41. Norcia, beneficio parrocchiale di S. Antonio abate in Piediripa, noto anche quale parrocchia di S. Antonio in Piediripa, chiesa parrocchiale di Piediripa, prebenda parrocchiale in Piediripa, prebenda parrocchiale di S. Antonio Abate in Piediripa, con sede in 06046 Norcia, frazione Piediripa.

42. Norcia, beneficio parrocchiale di S. Apollinare in Forsivo, noto anche quale parrocchia o chiesa S. Apollinare in Forsivo, chiesa parrocchiale di Forsivo, prebenda parrocchiale in Forsivo, prebenda parrocchiale S. Apollinare in Forsivo, con sede in 06046 Norcia, frazione Forsivo.

43. Norcia, beneficio parrocchiale di S. Benedetto abate in Ancarano, noto anche quale parrocchia di Ancarano, parrocchia di S. Benedetto in Ancarano, chiesa parrocchiale di Ancarano, prebenda parrocchiale in Ancarano, prebenda parrocchiale di San Benedetto in Ancarano, con sede in 06046 Norcia, frazione Ancarano.

44. Norcia, beneficio parrocchiale di S. Benedetto abate in Norcia, noto anche quale parrocchia di S. Benedetto abate in Norcia, prebenda parrocchiale di S. Benedetto abate in Norcia, con sede in 06046 Norcia, piazza S. Benedetto.

45. Norcia, beneficio parrocchiale di S. Eutizio in Aliena, noto anche quale parrocchia di S. Eutizio in Aliena, chiesa parrocchiale S. Eutizio e parrocchia di S. Eutizio, prebenda parrocchiale in Aliena, prebenda parrocchiale di S. Eutizio in Aliena, con sede in 06046 Norcia, frazione Aliena.

46. Norcia, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista in Norcia, noto anche quale parrocchia di S. Giovanni in Norcia o chiesa parrocchiale o chiesa ex Collegiata, prebenda parrocchiale di S. Giovanni Battista in Norcia, con sede in 06046 Norcia, piazza Nazario Sauro.

47. Norcia, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista in San Marco, noto anche quale parrocchia di S. Marco, prebenda parrocchiale di S. Marco, in S. Marco, prebenda parrocchiale Santi Giovanni e Marco in San Marco, chiesa parrocchiale di S. Marco, con sede in 06046 Norcia, frazione San Marco.

48. Norcia, beneficio parrocchiale di S. Leonardo in Biselli, noto anche quale parrocchia di S. Leonardo in Biselli, prebenda parrocchiale di S. Martino in Biselli, prebenda parrocchiale di S. Leonardo in Biselli, prebenda parrocchiale di Biselli, con sede in 06046 Norcia, frazione Biselli.

49. Norcia, beneficio parrocchiale di S. Lorenzo in Casali e Villa (ex Argentigli), noto anche quale parrocchia di Casali e Villa, prebenda parrocchiale in Villa e Casali di Serravalle, prebenda parrocchiale di S. Lorenzo in Villa e Casali di Serravalle, con sede in 06046 Norcia, frazione Serravalle.

50. Norcia, beneficio parrocchiale di S. Lorenzo in Ospedaletto, noto anche quale parrocchia o beneficio parrocchiale di Ospedaletto, chiesa di S. Filippo in Ospedaletto, prebenda parrocchiale S. Filippo in Ospedaletto, prebenda parrocchiale in Ospedaletto, prebenda parrocchiale di S. Lorenzo in Ospedaletto, con sede in 06046 Norcia, frazione Ospedaletto.

51. Norcia, beneficio parrocchiale di S. Maria Argentea in Norcia, noto anche quale beneficio parrocchiale cattedrale in Norcia o del Crocifisso o arcipretura di S. Maria in Norcia, chiesa di S. Maria nella cattedrale, chiesa cattedrale di S. Maria in Norcia, prebenda parrocchiale di S. Maria in Norcia, con sede in 06046 Norcia, piazza del Duomo.

52. Norcia, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta in Castelluccio, noto anche quale parrocchia di S. Maria dell'Assunta o chiesa parrocchiale di Castelluccio, prebenda parrocchiale in Castelluccio, prebenda parrocchiale in Castelluccio, prebenda parrocchiale di S. Maria Assunta in Castelluccio, con sede in 06046 Norcia, frazione Castelluccio.

53. Norcia, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta in Ocricchio, noto anche quale beneficio di S. Eustachio in Ocricchio, parrocchia di Ocricchio, prebenda parrocchiale S. Maria in Ocricchio, prebenda parrocchiale S. Maria Assunta e S. Eutizio in Ocricchio, con sede in 06046 Norcia, frazione Ocricchio.

54. Norcia, beneficio parrocchiale di S. Martino in Legogne, noto anche quale parrocchia di Legogne, chiesa parrocchiale di Legogne, prebenda parrocchiale di Legogne, prebenda parrocchiale di S. Martino in Legogne, con sede in 06046 Norcia, frazione Legogne.

55. Norcia, beneficio parrocchiale di S. Michele Arcangelo in Cortigno, noto anche quale parrocchia di Cortigno, chiesa parrocchiale di Cortigno, prebenda parrocchiale in Cortigno, prebenda parrocchiale di S. Michele Arcangelo in Cortigno, con sede in 06046 Norcia, frazione Cortigno.

56. Norcia, beneficio parrocchiale di S. Michele Arcangelo in Savelli, noto anche quale parrocchia di S. Michele Arcangelo in Savelli, prebenda parrocchiale di S. Andrea in S. Andrea in Savelli, prebenda parrocchiale di Savelli, prebenda parrocchiale di S. Michele Arcangelo in Savelli, con sede in 06046 Norcia, frazione Savelli.

57. Norcia, beneficio parrocchiale di S. Pellegrino in S. Pellegrino, noto anche quale parrocchia di S. Pellegrino, chiesa parrocchiale di S. Pellegrino, prebenda parrocchiale in S. Pellegrino, prebenda parrocchiale di S. Pellegrino in S. Pellegrino, con sede in 06046 Norcia, frazione S. Pellegrino.

58. Norcia, beneficio parrocchiale di S. Pietro apostolo in Popoli, noto anche quale chiesa parrocchiale di S. Pietro in Popoli, parrocchia di S. Pietro in Popoli, prebenda parrocchiale in Popoli, prebenda parrocchiale di S. Pietro apostolo in Popoli, con sede in 06046 Norcia, frazione Popoli.

59. Norcia, beneficio parrocchiale di S. Pietro apostolo in Serravalle, noto anche quale parrocchia di Serravalle, chiesa parrocchiale di S. Claudio in Serravalle, prebenda parrocchiale in Serravalle, prebenda parrocchiale di S. Pietro apostolo in Serravalle, con sede in 06046 Norcia, frazione Serravalle.

60. Norcia, beneficio parrocchiale di S. Pietro apostolo in Valcaldara, noto anche quale parrocchia di Valcaldara, beneficio di Maria Santissima in Valcaldara, prebenda parrocchiale in Valcaldara, prebenda parrocchiale di S. Pietro apostolo in Valcaldara, con sede in 06046 Norcia, frazione Valcaldara.

61. Norcia, beneficio parrocchiale di S. Stefano protomartire in Nottoria, noto anche quale chiesa parrocchiale di Nottoria, prebenda parrocchiale in Nottoria, prebenda parrocchiale di S. Stefano in Nottoria, con sede in 06046 Norcia, frazione Nottoria.

62. Norcia, beneficio parrocchiale di S. Vito in Agriano, noto anche quale parrocchia e chiesa parrocchiale S. Vito, prepositura di S. Vito, prebenda parrocchiale in Agriano, prebenda parrocchiale di S. Vito in Agriano, con sede in 06046 Norcia, frazione Agriano.

63. Poggiodomo, beneficio parrocchiale di S. Bartolomeo apostolo in Mucciafora, noto anche quale parrocchia di Mucciafora, chiesa parrocchiale di Mucciafora, prebenda parrocchiale in Mucciafora, prebenda parrocchiale di S. Bartolomeo apostolo in Mucciafora, con sede in 06040 Poggiodomo, frazione Mucciafora.

64. Poggiodomo, beneficio parrocchiale di S. Nicola in Roccatamburo, noto anche quale parrocchia di Roccatamburo, chiesa parrocchiale di Roccatamburo, prebenda parrocchiale in Roccatamburo, prebenda parrocchiale di S. Nicola in Roccatamburo, con sede in 06040 Poggiodomo, frazione Roccatamburo.

65. Poggiodomo, beneficio parrocchiale di S. Pietro apostolo in Poggiodomo, noto anche quale parrocchia di Poggiodomo, chiesa di S. Pietro in Poggiodomo, prebenda parrocchiale in Poggiodomo, prebenda parrocchiale S. Pietro apostolo in Poggiodomo, con sede in 06040 Poggiodomo.

66. Poggiodomo, beneficio parrocchiale di S. Salvatore in Usigni, noto anche quale parrocchia in Usigni, chiesa parrocchiale di Usigni, prebenda parrocchiale di Usigni, prebenda parrocchiale S. Salvatore in Usigni, con sede in 06040 Poggiodomo, frazione Usigni.

67. Preci, beneficio parrocchiale di S. Andrea apostolo in Roccanolfi, noto anche quale parrocchia S. Andrea in Roccanolfi o apostolo in Roccanolfi, chiesa parrocchiale di Roccanolfi, beneficio S. Biagio in Roccanolfi, prebenda parrocchiale in Roccanolfi, prebenda parrocchiale S. Andrea apostolo in Roccanolfi, con sede in 06047 Preci, frazione Roccanolfi.

68. Preci, beneficio parrocchiale di S. Cristoforo in Belforte, noto anche quale parrocchia di Belforte, parrocchia di S. Cristoforo in Belforte o beneficio parrocchiale, prebenda parrocchiale in Belforte, prebenda parrocchiale S. Cristoforo in Belforte, con sede in 06047 Preci, frazione Belforte.

69. Preci, beneficio parrocchiale di S. Egidio abate in Poggio di Croce, noto anche quale parrocchia di Poggio di Croce, prebenda parrocchiale di S. Francesco in Poggio di Croce, prebenda parrocchiale in Poggio di Croce, prebenda parrocchiale di S. Egidio in Poggio di Croce, con sede in 06047 Preci, frazione Poggio di Croce.

70. Preci, beneficio parrocchiale di S. Eutizio e Spes abati in S. Eutizio, noto anche quale parrocchia di S. Eutizio, prebenda parrocchiale di S. Eutizio e Spes in S. Eutizio, con sede in 06047 Preci, frazione S. Eutizio.

71. Preci, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista in Castelvecchio, noto anche quale chiesa o parrocchia di Castelvecchio, beneficio parrocchiale di S. Nicola in Castelvecchio, prebenda parrocchiale in Castelvecchio, prebenda parrocchiale di S. Giovanni Battista in Castelvecchio, con sede in 06047 Preci, frazione Castelvecchio.

72. Preci, beneficio parrocchiale di S. Giuliana in Collazzoni, noto anche quale parrocchia di Collazzoni, benefico parrocchiale S. Giuliana e Alberto in Collazzoni, prebenda parrocchiale in Collazzoni, prebenda parrocchiale di S. Giuliana in Collazzoni, con sede in 06047 Preci, frazione Collazzoni.

73. Preci, beneficio parrocchiale di S. Leonardo in Montebufo, noto anche quale parrocchia di Montebufo, prebenda parrocchiale in Montebufo, prebenda parrocchiale di S.Leonardo in Montebufo, con sede in 06047 Preci, frazione Montebufo.

74. Preci, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta in Cielo in Montaglioni, noto anche quale parrocchia di Montaglioni, chiesa parrocchiale di S. Maria in Montaglioni, prebenda parrocchiale in Montaglioni, prebenda parrocchiale di S. Maria in Montaglioni, con sede in 06047 Preci, frazione Montaglioni.

75. Preci, beneficio parrocchiale di S. Maria delle Cascine in Todiano, noto anche quale parrocchia di Todiano, beneficio parrocchiale di S. Bartolomeo, prebenda parrocchiale in Todiano, prebenda parrocchiale di S. Maria delle Cascine in Todiano, con sede in 06047 Preci, frazione Todiano.

76. Preci, beneficio parrocchiale di S. Maria Santissima in Preci, noto anche quale parrocchia di S. Maria in Preci, chiesa parrocchiale S. Maria della Pietà in Preci, prebenda parrocchiale in Preci, prebenda parrocchiale di Maria Santissima in Preci, con sede in 06047 Preci.

77. Preci, beneficio parrocchiale di S. Martino in Abeto, noto anche quale parrocchia di Abeto, parrocchia di S. Martino in Abeto, prebenda parrocchiale in Abeto, prebenda parrocchiale di S. Martino in Abeto, con sede in 06047 Preci, frazione Abeto.

78. Preci, beneficio parrocchiale di Santo Spes abate in Saccovescio, noto anche quale parrocchia di Saccovescio, chiesa parrocchiale di Saccovescio, prebenda parrocchiale in Saccovescio, prebenda parrocchiale Santo Spes abate in Saccovescio, con sede in 06047 Preci, frazione Saccovescio.

Roma, addì 5 agosto 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A6255

DECRETO 6 agosto 1986.

Estinzione di venti enti ecclesiastici della diocesi di Santa Maria di Grottaferrata.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 20 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 7 gennaio 1986, con il quale ha acquistato la personalità giuridica l'Istituto per il sostentamento del clero delle diocesi di Santa Maria di Grottaferrata ed hanno perso la personalità giuridica la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi stessa;

Visto il decreto in data 20 maggio 1986 con il quale il vescovo diocesano di Santa Maria di Grottaferrata elenca i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta efficacia civile al decreto del vescovo diocesano di Santa Maria di Grottaferrata richiamato in premessa.

Art. 2.

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Santa Maria di Grottaferrata estintisi unitamente alla mensa vescovile, è il seguente:

PROVINCIA DI ROMA

1. Grottaferrata, mensa abbaziale della diocesi di Santa Maria di Grottaferrata, con sede in 00046 Grottaferrata (Roma), corso del Popolo, 128.

2. Grottaferrata, beneficio parroccchiale di S. Maria delle Grazie, con sede in 00046 Grottaferrata (Roma), corso del Popolo, 128.

3. Grottaferrata, dignità Proistamenos della curia abbaziale di Santa Maria di Grottaferrata, con sede in 00046 Grottaferrata (Roma), corso del Popolo, 128.

4. Grottaferrata, dignità ecclesiarca della curia abbaziale di Santa Maria di Grottaferrata, con sede in 00046 Grottaferrata (Roma), corso del Popolo, 128.

5. Grottaferrata, ufficio teologo della curia abbaziale di Santa Maria di Grottaferrata, con sede in 00046 Grottaferrata (Roma), corso del Popolo, 128.

6. Grottaferrata, ufficio penitenziere della curia abbaziale di Santa Maria di Grottaferrata, con sede in 00046 Grottaferrata (Roma), corso del Popolo, 128.

7. Grottaferrata, ufficio canonicale della curia abbaziale di Santa Maria di Grottaferrata, con sede in 00046 Grottaferrata (Roma), corso del Popolo, 128.

8. Grottaferrata, ufficio canonicale della curia abbaziale di Santa Maria di Grottaferrata, con sede in 00046 Grottaferrata (Roma), corso del Popolo, 128.

9. Grottaferrata, ufficio canonicale della curia abbaziale di Santa Maria di Grottaferrata, con sede in 00046 Grottaferrata (Roma), corso del Popolo, 128.

10. Grottaferrata, ufficio canonicale della curia abbaziale di Santa Maria di Grottaferrata, con sede in 00046 Grottaferrata (Roma), corso del Popolo, 128.

11. Grottaferrata, ufficio canonicale della curia abbaziale di Santa Maria di Grottaferrata, con sede in 00046 Grottaferrata (Roma), corso del Popolo, 128.

12. Grottaferrata, ufficio canonicale della curia abbaziale di Santa Maria di Grottaferrata, con sede in 00046 Grottaferrata (Roma), corso del Popolo, 128.

13. Grottaferrata, ufficio canonicale della curia abbaziale di Santa Maria di Grottaferrata, con sede in 00046 Grottaferrata (Roma), corso del Popolo, 128.

14. Grottaferrata, ufficio canonicale della curia abbaziale di Santa Maria di Grottaferrata, con sede in 00046 Grottaferrata (Roma), corso del Popolo, 128.

15. Grottaferrata, ufficio mansionariale della curia abbaziale di Santa Maria di Grottaferrata, con sede in 00046 Grottaferrata (Roma), corso del Popolo, 128.

16. Grottaferrata, ufficio mansionariale della curia abbaziale di Santa Maria di Grottaferrata, con sede in 00046 Grottaferrata (Roma), corso del Popolo, 128.

17. Grottaferrata, ufficio mansionariale della curia abbaziale di Santa Maria di Grottaferrata, con sede in 00046 Grottaferrata (Roma), corso del Popolo, 128.

18. Grottaferrata, ufficio mansionariale della curia abbaziale di Santa Maria di Grottaferrata, con sede in 00046 Grottaferrata (Roma), corso del Popolo, 128.

19. Grottaferrata, ufficio mansionariale della curia abbaziale di Santa Maria di Grottaferrata, con sede in 00046 Grottaferrata (Roma), corso del Popolo, 128.

20. Grottaferrata, ufficio mansionariale della curia abbaziale di Santa Maria di Grottaferrata, con sede in 00046 Grottaferrata (Roma), corso del Popolo, 128.

Roma, addì 6 agosto 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A6317

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 8 agosto 1986.

Modificazione dei criteri di determinazione delle modalità di variazione bimestrale del tasso di riferimento da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge 12 marzo 1968, n. 326; dall'art. 42 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; dal decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734; dal decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205 e dalla legge 5 agosto 1978, n. 457.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica e l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1977, n. 616;

Visto l'art. 42 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardante programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto;

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972, dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione in Tuscania;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale ed, in particolare, l'art. 26, riguardante il settore dell'edilizia rurale;

Visti i propri decreti n. 172883 del 19 marzo 1977, n. 162882 del 19 marzo 1977, n. 163195 del 12 aprile 1977, n. 707047 del 14 luglio 1979 e n. 541278 del 19 agosto 1980, modificati con successivi decreti del 5 giugno 1981, debitamente registrati alla Corte dei conti, con i quali sono stati stabiliti i criteri per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Considerata la necessità, in relazione alla evoluzione della situazione del mercato, di pervenire ad una modifica del criterio di determinazione del suddetto tasso di riferimento;

Ravvisata l'urgenza ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Il tasso di riferimento, da assumere come base per la concessione del contributo negli interessi sulle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi meglio specificate in premessa è costituito, salvo quanto previsto dal successivo art. 2, dal costo di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito e da una commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività.

Art. 2.

Il tasso di riferimento di cui al precedente art. 1 si modificherà automaticamente con periodicità bimestrale in relazione al variare del costo medio per la provvista effettuata con emissioni di obbligazioni a tasso fisso dagli istituti di credito fondiario ed edilizio. Detto costo è pari alla media aritmetica ponderata dei costi, rilevati dalla Banca d'Italia, relativi alle emissioni obbligazionarie effettuate da ciascun istituto nel mese precedente quello in cui viene effettuata la segnalazione ai sensi del terzo comma del presente articolo.

Qualora nel predetto mese non siano state effettuate emissioni obbligazionarie, il dato da assumere quale costo della provvista utile per la determinazione del tasso di riferimento è pari al minor valore tra il costo medio delle emissioni obbligazionarie relativo all'ultimo mese in ordine di tempo disponibile ed il tasso massimo all'emissione fissato dalla Banca d'Italia vigente alla fine del mese precedente quello della segnalazione di cui al successivo comma.

La variazione o la conferma del costo medio per la provvista dei fondi sarà comunicata dalla Banca d'Italia al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, nei primi quindici giorni del mese precedente l'inizio del bimestre nel quale avrà effetto.

La variazione o la conferma del costo medio, come sopra comunicata, sarà resa nota dal Ministero del tesoro, a tutti gli effetti, mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del relativo decreto ed avrà applicazione con decorrenza dal primo giorno del bimestre cui si riferisce.

Art. 3.

La commissione onnicomprensiva, di cui al precedente art. 1, potrà variare anno per anno anche sulla base dei costi sostenuti dagli istituti di credito per l'espletamento della loro attività.

La variazione o la conferma della commissione onnicomprensiva sarà comunicata dalla Banca d'Italia al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, e sarà da questo resa nota mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana con lo stesso decreto con cui si provvede in ordine alla determinazione del costo di provvista.

Agli effetti della determinazione del tasso di riferimento, l'eventuale variazione della commissione onnicom-

prensiva avrà decorrenza dal primo giorno del bimestre successivo alla relativa comunicazione al Ministero del tesoro da parte della Banca d'Italia.

Art. 4.

Il sistema di determinazione del tasso di riferimento di cui al presente decreto avrà effetto a partire dal bimestre settembre-ottobre 1986.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1986
Registro n. 28 Tesoro, foglio n. 275

86A6389

DECRETO 8 agosto 1986.

Criteri per la determinazione del tasso di riferimento da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi sulle operazioni di credito per i settori dell'industria, del commercio, dell'editoria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Vista la legge 4 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visti i propri decreti del 31 marzo 1977, n. 199431; del 12 aprile 1977, n. 199549; del 19 marzo 1977, n. 199214; del 19 marzo 1977, n. 199213, modificati con successivi decreti del 5 giugno 1981, debitamente registrati alla Corte dei conti, con i quali sono stati stabiliti i criteri per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni di credito agevolato previsti dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Considerata la necessità, in relazione all'evoluzione del mercato, di pervenire ad una modifica del criterio di determinazione del suddetto tasso di riferimento;

Ravvisata l'urgenza ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Il tasso di riferimento, da assumere come base per la concessione del contributo negli interessi sulle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi specificate in premessa, salvo quanto previsto dal successivo art. 2, è costituito dal costo di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito e da una commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività.

Art. 2.

Il tasso di riferimento di cui al precedente art. 1 si modificherà automaticamente con periodicità bimestrale in relazione al variare del costo medio per la provvista effettuata con emissioni di obbligazioni a tasso fisso dagli istituti di credito mobiliare. Detto costo è pari alla media aritmetica ponderata dei costi, rilevati dalla Banca d'Italia, relativi alle emissioni obbligazionarie effettuate da ciascun istituto nel mese precedente quello in cui viene effettuata la segnalazione ai sensi del terzo comma del presente articolo.

Qualora nel predetto mese non siano state effettuate emissioni obbligazionarie, il dato da assumere quale costo della provvista utile per la determinazione del tasso di riferimento è pari al minor valore tra il costo medio delle emissioni obbligazionarie relativo all'ultimo mese in ordine di tempo disponibile ed il tasso massimo all'emissione fissato dalla Banca d'Italia vigente alla fine del mese precedente quello della segnalazione di cui al successivo comma.

La variazione o la conferma del costo medio per la provvista dei fondi sarà comunicata dalla Banca d'Italia al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, nei primi quindici giorni del mese precedente l'inizio del bimestre nel quale avrà effetto.

La variazione o la conferma del costo medio, come sopra comunicata, sarà resa nota dal Ministero del tesoro, a tutti gli effetti, mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del relativo decreto ed avrà applicazione con decorrenza dal primo giorno del bimestre cui si riferisce.

Art. 3.

La commissione onnicomprensiva, di cui al precedente art. 1, potrà variare anno per anno anche sulla base dei costi sostenuti dagli istituti di credito per l'espletamento della loro attività.

La variazione o la conferma della commissione onnicomprensiva sarà comunicata dalla Banca d'Italia al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, e sarà da questo resa nota mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana con lo stesso decreto con cui si provvede in ordine alla determinazione del costo di provvista.

Agli effetti della determinazione del tasso di riferimento, l'eventuale variazione della commissione onnicomprensiva avrà decorrenza dal primo giorno del bimestre successivo alla relativa comunicazione al Ministero del tesoro da parte della Banca d'Italia.

Art. 4.

Il sistema di determinazione del tasso di riferimento di cui al presente decreto avrà effetto a partire dal bimestre settembre-ottobre 1986.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1986
Registro n. 28 Tesoro, foglio n. 276

86A6391

DECRETO 8 agosto 1986.

Criteri per la determinazione del tasso massimo da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi da corrispondersi dalla Cassartigiana e dalle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane previsti dalla legge 25 luglio 1952, n. 949.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione e, in particolare, le disposizioni del capo VI relativo al credito all'artigianato, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, nel quale, tra l'altro, si dispone che i limiti e le modalità per la concessione del contributo sul pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Considerato che il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio con delibera del 4 febbraio 1977 ha espresso parere favorevole all'estensione del criterio di variazione automatica del tasso di riferimento anche a settori diversi dal credito industriale ove ciò sia consentito dalle specifiche leggi;

Visto il proprio decreto in data 10 febbraio 1986 con il quale il tasso massimo da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane è stato fissato nella misura del 15,60% per le operazioni primarie fino a diciotto mesi e del 15,70% per le operazioni primarie oltre i diciotto mesi;

Ritenuta l'opportunità di estendere il cennato criterio di variazione automatica alle operazioni di credito all'artigianato, non ostandovi alcuna espressa disposizione di legge;

Avute presenti le caratteristiche tecniche e di durata del credito all'artigianato;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, in relazione alla necessità di determinare tale tasso di riferimento secondo le modalità ed i criteri di seguito indicati, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, nonché dell'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il tasso massimo di interesse da assumere come base per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e dalle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane si modificherà automaticamente con periodicità bimestrale ed in misura differenziata in relazione alla durata delle operazioni, rispettivamente fino a diciotto mesi ed oltre i diciotto mesi.

Art. 2.

Per le operazioni primarie fino a diciotto mesi la misura del tasso di riferimento si modificherà automaticamente in relazione al variare dei seguenti parametri:

a) rendimento medio dei BOT e della lira interbancaria come successivamente definito;

b) maggiorazione forfettaria riconosciuta agli intermediari a fronte degli oneri fiscali, del rischio assunto per le operazioni e degli altri oneri accessori.

Il parametro di cui al punto *a)* del presente articolo è pari alla media aritmetica semplice tra il rendimento composto medio ponderato riferito all'anno commerciale dei buoni ordinari del Tesoro a sei e dodici mesi collocati presso gli operatori con esclusione della Banca d'Italia rilevato in sede d'asta nel mese precedente quello in cui viene effettuata la segnalazione di cui al successivo art. 4 e quello della lira interbancaria, come risulta dal Bollettino della Banca d'Italia, relativo allo stesso mese.

Art. 3.

Per le operazioni primarie oltre i diciotto mesi la misura del tasso di riferimento si modificherà automaticamente in relazione al variare dei seguenti parametri:

a) rendimento medio dei BOT, della lira interbancaria e delle obbligazioni emesse dagli istituti di credito mobiliare come definito successivamente;

b) maggiorazione forfettaria riconosciuta agli intermediari a fronte degli oneri fiscali, del rischio assunto per le operazioni e degli altri oneri accessori.

Il parametro di cui al punto *a)* del presente articolo è pari alla media aritmetica semplice calcolata tra:

a) la media aritmetica semplice tra il rendimento composto medio ponderato riferito all'anno commerciale dei buoni ordinari del Tesoro a sei e dodici mesi collocati presso gli operatori con esclusione della Banca d'Italia rilevato in sede d'asta nel mese precedente quello in cui viene effettuata la segnalazione e il rendimento della lira interbancaria, come risulta dal Bollettino della Banca d'Italia relativo allo stesso mese;

b) il costo medio ponderato della provvista effettuata con emissioni obbligazionarie a tasso fisso dagli istituti di credito mobiliare nel mese precedente quello della segnalazione. Qualora nel predetto mese non siano state effettuate emissioni obbligazionarie, il dato da assumere quale costo della provvista utile per la determinazione del tasso di riferimento è pari al minor valore tra il costo medio delle emissioni obbligazionarie relativo all'ultimo mese in ordine di tempo disponibile ed il tasso massimo all'emissione fissato dalla Banca d'Italia vigente alla fine del mese precedente quello della segnalazione.

Art. 4.

La variazione o la conferma dei parametri di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto sarà comunicata dalla Banca d'Italia al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, nei primi venti giorni del mese precedente l'inizio del bimestre nel quale avrà effetto.

La variazione o la conferma dei parametri come sopra comunicata, data la sua natura dichiarativa e per economia di tempo, sarà resa nota dal Ministero del tesoro, a tutti gli effetti, mediante la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del relativo decreto ed avrà applicazione con decorrenza dal primo giorno del bimestre cui si riferisce.

Art. 5.

La maggiorazione forfettaria, che rappresenta l'altro elemento del tasso di riferimento, potrà variare anno per anno e potrà differenziarsi in base alla durata dell'operazione primaria.

La variazione o la conferma della maggiorazione forfettaria sarà comunicata dalla Banca d'Italia al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, e sarà da questo resa nota mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana con lo stesso decreto con cui si provvede in ordine alla fissazione dei ripetuti parametri.

Agli effetti della determinazione del tasso di riferimento, l'eventuale variazione della maggiorazione forfettaria avrà decorrenza dal primo giorno del bimestre successivo alla relativa comunicazione al Ministero del tesoro da parte della Banca d'Italia.

Art. 6.

La modifica automatica del tasso di riferimento nelle misure previste dal presente decreto, in dipendenza del variare periodico dei parametri di cui agli articoli 2, 3 e 5, avrà inizio a partire dal bimestre settembre-ottobre 1986, con le modalità indicate negli articoli precedenti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1986
Registro n. 28 Tesoro, foglio n. 278

86A6392

DECRETO 8 agosto 1986.

Modificazione del sistema di variazione automatica del tasso di riferimento da praticare sulle operazioni di credito agrario di miglioramento.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visto l'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modifiche, integrazioni ed estensioni, il quale dispone la misura massima dei tassi di interesse da praticarsi da parte degli istituti ed enti esercenti il credito agrario, per le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento assistite dal concorso pubblico in conto interessi, sarà determinato annualmente, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto interministeriale in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 391, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977, con il quale, tra l'altro, sono stati determinati all'art. 2 le modalità ed i criteri per la variabilità automatica del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agrario di miglioramento;

Visto il decreto interministeriale del 31 dicembre 1979, registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1980, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 27, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 20 del 22 gennaio 1980, con il quale è stato modificato il sistema di variazione automatica del tasso di riferimento nel settore del credito agrario di miglioramento;

Visto il decreto interministeriale del 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1981, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 15, con il quale è stato modificato, con decorrenza dal 1° luglio 1981, l'art. 2 del citato decreto interministeriale del 31 dicembre 1979;

Considerata la necessità, in relazione all'evoluzione della situazione del mercato, di pervenire ad una modifica del criterio di determinazione del suddetto tasso di riferimento;

Ravvisata l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

L'art. 2 del decreto ministeriale 31 dicembre 1979, come modificato dal decreto ministeriale 5 giugno 1981, è sostituito dal seguente:

«Il tasso di riferimento di cui al precedente art. 1 si modificherà automaticamente con periodicità bimestrale in relazione al variare del costo medio per la provvista effettuata con emissioni di obbligazioni a tasso fisso dagli istituti di credito agrario. Detto costo è pari alla media aritmetica ponderata dei costi, rilevati dalla Banca d'Italia, relativi alle emissioni obbligazionarie effettuate da ciascun istituto nel mese precedente a quello in cui viene effettuata la segnalazione ai sensi del terzo comma del presente articolo.

Qualora nel predetto mese non siano state effettuate emissioni obbligazionarie, il dato da assumere quale costo della provvista utile per la determinazione del tasso di riferimento è pari al minor valore tra il costo medio delle emissioni obbligazionarie relativo all'ultimo mese in ordine di tempo disponibile ed il tasso massimo all'emissione fissato dalla Banca d'Italia vigente alla fine del mese precedente quello della segnalazione di cui al successivo comma.

La variazione o la conferma del costo medio per la provvista sarà comunicata dalla Banca d'Italia al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, nei primi quindici giorni del mese precedente l'inizio del bimestre nel quale avrà effetto.

La variazione o la conferma del costo medio per la provvista, come sopra comunicata, sarà resa nota dal Ministero del tesoro, a tutti gli effetti, mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del relativo decreto e avrà applicazione con decorrenza dal primo giorno del bimestre cui si riferisce.

La modifica del criterio di determinazione del tasso di riferimento prevista dal presente decreto avrà effetto a partire dal bimestre settembre-ottobre 1986».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1986

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1986
Registro n. 28 Tesoro, foglio n. 271

86A6393

DECRETO 8 agosto 1986.

Modificazione del sistema di variazione automatica del tasso di riferimento da praticare sulle operazioni di credito agrario di esercizio.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni e integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario, nonché il regolamento di attuazione del predetto regio decreto-legge approvato con decreto ministeriale del 23 gennaio 1928;

Visto l'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modifiche, integrazioni ed estensioni, il quale dispone che la misura massima dei tassi di interesse da praticarsi da parte degli istituti ed enti esercenti il credito agrario per le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento assistite dal concorso pubblico in conto interessi sarà determinata annualmente, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Considerato che il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 4 febbraio 1977 ha espresso parere favorevole all'estensione del criterio di variazione automatica del tasso di riferimento anche a settori diversi dal credito industriale, ove ciò sia consentito dalle specifiche leggi;

Visto il decreto ministeriale del 7 dicembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 6 gennaio 1984, registro n. 1, foglio n. 358, con il quale sono state determinate le modalità ed i criteri per la variazione automatica del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agrario d'esercizio;

Considerata la necessità, in relazione all'evoluzione della situazione del mercato, di pervenire alla modifica del criterio di determinazione del suddetto tasso di riferimento nonché del periodo della sua validità;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Gli articoli 1, 2, 3 e 4 del citato decreto ministeriale 7 dicembre 1983, sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 1. — Il tasso di riferimento da praticare ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni, integrazioni ed estensioni, dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario di esercizio, per le operazioni di credito agrario di esercizio assistite dal contributo pubblico nel pagamento degli interessi, si modificherà automaticamente con periodicità bimestrale in relazione al variare dei parametri seguenti:

a) rendimento medio dei BOT e della lira interbancaria come definito al successivo art. 2;

b) maggiorazione forfettaria riconosciuta agli intermediari a fronte degli oneri fiscali e del rischio assunto per le operazioni.

Art. 2. — Il parametro di cui al punto *a)* del precedente articolo è pari alla media aritmetica semplice tra il rendimento composto medio ponderato, riferito all'anno commerciale dei buoni ordinari del Tesoro a sei e a dodici mesi collocati presso gli operatori con esclusione della Banca d'Italia rilevato in sede d'asta nel mese precedente quello in cui viene effettuata la segnalazione e quello della lira interbancaria, come risulta nel Bollettino della Banca d'Italia relativo allo stesso mese.

La variazione o la conferma del suddetto parametro sarà comunicata dalla Banca d'Italia al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, nei primi venti giorni del mese precedente l'inizio del bimestre nel quale avrà effetto.

La variazione o la conferma del parametro come sopra comunicata, data la sua natura dichiarativa e per economia di tempo, sarà resa nota dal Ministero del tesoro, a tutti gli effetti, mediante la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del relativo decreto ed avrà applicazione con decorrenza dal primo giorno del bimestre cui si riferisce.

Art. 3. — La maggiorazione forfettaria, che rappresenta l'altro elemento del tasso di riferimento, potrà variare anno per anno.

La variazione o la conferma della maggiorazione forfettaria sarà comunicata dalla Banca d'Italia al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, e sarà da questo resa nota mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana con lo stesso decreto con cui si provvede in ordine alla fissazione del ripetuto parametro.

Agli effetti della determinazione del tasso di riferimento, la eventuale variazione della maggiorazione forfettaria avrà decorrenza dal primo giorno del bimestre successivo alla relativa comunicazione al Ministero del tesoro da parte della Banca d'Italia.

Art. 4. — La modifica automatica del tasso di riferimento, in dipendenza del variare periodico dei parametri di cui all'art. 1, avrà inizio a partire dal bimestre settembre-ottobre 1986, con le modalità indicate negli articoli precedenti».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1986

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1986
Registro n. 28 Tesoro, foglio n. 272

86A6394

DECRETO 8 agosto 1986.

Modificazione dei criteri di determinazione delle modalità di variazione bimestrale del tasso di riferimento da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357. (Vajont settore industriale).

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963;

Visto l'art. 1 del decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 187847 in data 13 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 204, con il quale è stato determinato il tasso massimo di riferimento da applicare alle operazioni di finanziamento a favore delle imprese danneggiate dalla calamità del Vajont di cui alle citate leggi n. 1457 e n. 357;

Visto il successivo art. 2 del ricordato decreto ministeriale del 13 aprile 1977, modificato dal decreto ministeriale n. 281778 del 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 29 giugno 1981, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 101, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 dell'11 luglio 1981, che ha stabilito le modalità e i criteri per la variabilità automatica bimestrale del tasso massimo come sopra determinato;

Considerata la necessità, in relazione all'evoluzione del mercato, di pervenire ad una modifica del criterio di determinazione del suddetto tasso di riferimento;

Ravvisata l'urgenza ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

L'art. 2 del decreto ministeriale 13 aprile 1977, come modificato dal decreto ministeriale n. 281778 del 5 giugno 1981, è sostituito dal seguente, con effetto a partire dal bimestre settembre-ottobre 1986:

«Il tasso di riferimento di cui al precedente art. 1 si modificherà automaticamente con periodicità bimestrale in relazione al variare del costo medio per la provvista effettuata con emissione di obbligazioni a tasso fisso degli istituti di credito mobiliare. Detto costo è pari alla media aritmetica ponderata dei costi, rilevati dalla Banca d'Italia, relativi alle emissioni obbligazionarie effettuate da ciascun istituto nel mese precedente a quello in cui viene effettuata la segnalazione ai sensi del terzo comma del presente articolo.

Qualora nel predetto mese non siano state effettuate emissioni obbligazionarie, il dato da assumere quale costo della provvista utile per la determinazione del tasso di riferimento è pari al minor valore tra il costo medio delle emissioni obbligazionarie relativo all'ultimo mese in ordine di tempo disponibile ed il tasso massimo all'emissione fissato dalla Banca d'Italia vigente alla fine del mese precedente quello della segnalazione di cui al successivo comma.

La variazione o la conferma del costo medio per la provvista dei fondi sarà comunicata dalla Banca d'Italia al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, nei primi quindici giorni del mese precedente l'inizio del bimestre nel quale avrà effetto.

La variazione o la conferma del costo medio, come sopra comunicata, sarà resa nota dal Ministero del tesoro, a tutti gli effetti, mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del relativo decreto ed avrà applicazione con decorrenza dal primo giorno del bimestre cui si riferisce».

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1986

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
ZANONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1986
Registro n. 28 Tesoro, foglio n. 269

86A6395

DECRETO 8 agosto 1986.

Modificazione dei criteri di determinazione delle modalità di variazione bimestrale del tasso di riferimento da applicarsi ai finanziamenti previsti dal decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 6 — come risulta modificato dall'art. 8 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 492 — il quale stabilisce, tra l'altro, che per i mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge n. 1022 stesso il costo effettivo dell'operazione di mutuo viene stabilito con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 1 del decreto interministeriale n. 162880/32-F-153-35 del 23 aprile 1977, debitamente registrato alla Corte dei conti, con il quale è stato determinato il costo effettivo delle operazioni di mutuo edilizio previste dall'art. 4 del ricordato decreto-legge n. 1022;

Visto il successivo art. 2 del menzionato decreto interministeriale del 23 aprile 1977, modificato dal decreto interministeriale del 5 giugno 1981, debitamente registrati alla Corte dei conti, che ha stabilito le modalità ed i criteri per la variabilità automatica bimestrale del costo effettivo come sopra determinato;

Considerata la necessità, in relazione alla evoluzione della situazione del mercato, di pervenire ad una modifica del criterio di determinazione del suddetto tasso di riferimento;

Ravvisata l'urgenza ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

L'art. 2 del decreto interministeriale del 23 aprile 1977, come modificato dal successivo decreto del 5 giugno 1981, e sostituito dal seguente, con effetto a partire dal bimestre settembre-ottobre 1986:

«Il tasso di riferimento di cui al precedente art. 1 si modificherà automaticamente con periodicità bimestrale in relazione al variare del costo medio per la provvista effettuata con emissioni di obbligazioni a tasso fisso dagli istituti di credito fondiario ed edilizio. Detto costo è pari alla media aritmetica ponderata dei costi, rilevati dalla Banca d'Italia, relativi alle emissioni obbligazionarie effettuate da ciascun istituto nel mese precedente quello in cui viene effettuata la segnalazione ai sensi del terzo comma del presente articolo.

Qualora nel predetto mese non siano state effettuate emissioni obbligazionarie, il dato da assumere quale costo della provvista utile per la determinazione del tasso di riferimento è pari al minor valore tra il costo medio delle emissioni obbligazionarie relativo all'ultimo mese in ordine di tempo disponibile ed il tasso massimo all'emissione fissato dalla Banca d'Italia vigente alla fine del mese precedente quello della segnalazione di cui al successivo comma.

La variazione o la conferma del costo medio per la provvista dei fondi sarà comunicata dalla Banca d'Italia al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, nei primi quindici giorni del mese precedente l'inizio del bimestre nel quale avrà effetto.

La variazione o la conferma del costo medio, come sopra comunicata, sarà resa nota dal Ministero del tesoro, a tutti gli effetti, mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del relativo decreto ed avra applicazione con decorrenza dal primo giorno del bimestre cui si riferisce».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1986

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1986
Registro n. 28 Tesoro, foglio n. 274

86A6387

DECRETO 8 agosto 1986.

Modificazione dei criteri di determinazione delle modalità di variazione bimestrale del tasso di riferimento da applicarsi ai finanziamenti previsti dall'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardante la concessione di finanziamenti per l'edilizia convenzionata ed agevolata.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, a norma del quale il costo effettivo delle operazioni di mutuo previste dal medesimo articolo viene stabilito con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 1 del decreto interministeriale n. 162881/32-F-239-9 del 23 aprile 1977, debitamente registrato alla Corte dei conti, con il quale è stato determinato il costo effettivo delle operazioni di mutuo edilizio previste dall'art. 72 della menzionata legge n. 865;

Visto l'art. 2 del ricordato decreto interministeriale del 23 aprile 1977, modificato dal successivo decreto del 5 giugno 1981, debitamente registrati alla Corte dei conti, il quale ha stabilito le modalità ed i criteri per la variazione automatica bimestrale del tasso massimo come sopra determinato;

Considerata la necessità, in relazione alla evoluzione della situazione del mercato, di pervenire ad una modifica del criterio di determinazione del suddetto tasso di riferimento;

Ravvisata l'urgenza ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

L'art. 2 del decreto interministeriale del 23 aprile 1977, come modificato dal decreto ministeriale del 5 giugno 1981, è sostituito dal seguente, con effetto a partire dal bimestre settembre-ottobre 1986:

«Il tasso di riferimento di cui al precedente art. 1 si modificherà automaticamente con periodicità bimestrale in relazione al variare del costo medio per la provvista effettuata con emissioni di obbligazioni a tasso fisso dagli istituti di credito fondiario ed edilizio. Detto costo è pari alla media aritmetica ponderata dei costi, rilevati dalla Banca d'Italia, relativi alle emissioni obbligazionarie effettuate da ciascun istituto nel mese precedente quello in cui viene effettuata la segnalazione ai sensi del terzo comma del presente articolo.

Qualora nel predetto mese non siano state effettuate emissioni obbligazionarie, il dato da assumere quale costo della provvista utile per la determinazione del tasso di riferimento è pari al minor valore tra il costo medio delle emissioni obbligazionarie relativo all'ultimo mese in ordine di tempo disponibile ed il tasso massimo all'emissione fissato dalla Banca d'Italia vigente alla fine del mese precedente quello della segnalazione di cui al successivo comma.

La variazione o la conferma del costo medio per la provvista dei fondi sarà comunicata dalla Banca d'Italia al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, nei primi quindici giorni del mese precedente l'inizio del bimestre nel quale avrà effetto.

La variazione o la conferma del costo medio, come sopra comunicata, sarà resa nota dal Ministero del tesoro, a tutti gli effetti, mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del relativo decreto ed avrà applicazione con decorrenza dal primo giorno del bimestre cui si riferisce».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1986

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1986
Registro n. 28 Tesoro, foglio n. 273

86A6388

DECRETO 8 agosto 1986.

Modificazione dei criteri di determinazione delle modalità di variazione bimestrale del tasso di riferimento da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357. (Vajont proprietari unità immobiliari).

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963;

Visto l'art. 1 del decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dei lavori pubblici n. 187844 in data 13 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 204, con il quale è stato determinato il tasso massimo di riferimento da applicare alle operazioni di finanziamento a favore delle unità immobiliari danneggiate o distrutte dalla catastrofe del Vajont di cui alle citate leggi n. 1457 e n. 357;

Visto il successivo art. 2 del ricordato decreto ministeriale del 13 aprile 1977, modificato dal decreto ministeriale n. 281777 del 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 29 giugno 1981, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 102, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 dell'11 luglio 1981, il quale ha stabilito le modalità e i criteri per la variabilità automatica bimestrale del tasso massimo come sopra determinato;

Considerata la necessità, in relazione all'evoluzione della situazione del mercato, di pervenire ad una modifica del criterio di determinazione del suddetto tasso di riferimento;

Ravvisata l'urgenza ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

L'art. 2 del decreto ministeriale 13 aprile 1977, come modificato dal decreto ministeriale n. 281777 del 5 giugno 1981, è sostituito dal seguente, con effetto a partire dal bimestre settembre-ottobre 1986:

«Il tasso di riferimento di cui al precedente art. 1 si modificherà automaticamente con periodicità bimestrale in relazione al variare del costo medio per la provvista effettuata con emissione di obbligazioni a tasso fisso dagli istituti di credito mobiliare. Detto costo è pari alla media aritmetica ponderata dei costi, rilevati dalla Banca d'Italia, relativi alle emissioni obbligazionarie effettuate da ciascun istituto nel mese precedente a quello in cui viene effettuata la segnalazione ai sensi del terzo comma del presente articolo.

Qualora nel predetto mese non siano state effettuate emissioni obbligazionarie, il dato da assumere quale costo della provvista utile per la determinazione del tasso di riferimento è pari al minor valore tra il costo medio delle emissioni obbligazionarie relativo all'ultimo mese in ordine di tempo disponibile ed il tasso massimo all'emissione fissato dalla Banca d'Italia vigente alla fine del mese precedente quello della segnalazione di cui al successivo comma.

La variazione o la conferma del costo medio per la provvista dei fondi sarà comunicata dalla Banca d'Italia al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, nei primi quindici giorni del mese precedente l'inizio del bimestre nel quale avrà effetto.

La variazione o la conferma del costo medio, come sopra comunicata, sarà resa nota dal Ministero del tesoro, a tutti gli effetti, mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del relativo decreto ed avrà applicazione con decorrenza dal primo giorno del bimestre cui si riferisce».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1986

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1986
Registro n. 28 Tesoro, foglio n. 270

86A6396

DECRETO 9 agosto 1986.

Misura dei tassi minimi di interesse di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 1985, e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 27 maggio 1977, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, alla esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica finanziaria in campo internazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 18 e 24 della legge predetta concernenti l'intervento agevolativo del Mediocredito centrale nel settore del credito all'esportazione;

Visto il proprio decreto 23 dicembre 1977, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1978, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 128, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 27 gennaio 1978, con il quale si è provveduto a determinare le condizioni, le modalità e i tempi d'intervento del Mediocredito centrale, ai sensi dell'art. 18, quarto comma, della legge n. 227, limitatamente alle operazioni realizzate dagli istituti di credito con raccolta di mezzi finanziari in lire effettuata sul mercato interno;

Visto il proprio decreto 2 dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1978, registro n. 28 Tesoro, foglio n. 221, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 16 gennaio 1979, recante la determinazione delle condizioni, delle modalità e dei tempi di intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito alla esportazione effettuate con raccolta di mezzi finanziari sui mercati esteri, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio decreto 1° giugno 1979, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1979, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 115, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 21 luglio 1979, con il quale sono state apportate alcune modifiche al decreto 2 dicembre 1978;

Visto il proprio decreto 16 gennaio 1980, registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1980, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 348, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 dell'8 marzo 1980, concernente la determinazione delle modalità di rimborso agli istituti ed aziende di credito dell'onere assicurativo per rischio di cambio, relativo ad operazioni di credito all'esportazione di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227;

Visto il proprio decreto 17 ottobre 1980, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1980, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 384, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 335 del 6 dicembre 1980, contenente modificazioni al decreto ministeriale 23 dicembre 1977, concernente le condizioni, le modalità ed i tempi di intervento del Mediocredito centrale sui finanziamenti all'esportazione a pagamento differito;

Visto il proprio decreto 3 marzo 1981, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1981, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 256, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 10 aprile 1981, concernente la determinazione del tasso base per operazioni di credito all'esportazione effettuate con raccolta a tassi variabili all'interno;

Visto il proprio decreto 5 giugno 1981, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1981, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 353, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 luglio 1981, contenente integrazioni al decreto ministeriale 23 dicembre 1977, concernente le condizioni, le modalità ed i tempi di intervento del Mediocredito centrale sui finanziamenti all'esportazione a pagamento differito;

Visto il proprio decreto 16 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1981, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 388, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 dell'11 settembre 1981, contenente modificazioni al decreto ministeriale del 23 dicembre 1977 per le operazioni di crediito all'esportazione all'interno della Comunità economica europea;

Visto il proprio decreto 20 agosto 1981, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1981, registro n. 22 Tesoro, foglio n. 198, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 6 novembre 1981, concernente le modalità di intervento del Mediocredito centrale per operazioni di credito all'esportazione finanziate con provvista effettuata all'estero, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto 28 settembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1981, registro n. 27 Tesoro, foglio n. 296, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 355 del 29 dicembre 1981, concernente le condizioni e le modalità per la concessione dell'intervento agevolativo a carico del fondo, di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, sui crediti finanziari che il Mediocredito centrale è autorizzato a concedere ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1981, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio decreto 8 ottobre 1981, registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1981, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 330, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312

del 12 novembre 1981, con il quale sono state apportate modifiche ai decreti ministeriali del 3 marzo 1981 e del 5 giugno 1981 sopra richiamati, riguardanti le condizioni, le modalità ed i tempi di intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito all'esportazione;

Visto il proprio decreto 11 novembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1981, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 80, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 355 del 29 dicembre 1981, concernente le modalità di intervento del Mediocredito centrale sui finanziamenti di cui all'art. 15/g della legge 24 maggio 1977, n. 227;

Visto il proprio decreto 28 novembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1982, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 121, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 27 gennaio 1982, contenente modificazioni al decreto 23 dicembre 1977, concernente le condizioni, le modalità ed i tempi di intervento del Mediocredito centrale sui finanziamenti all'esportazione a pagamento differito;

Visto il proprio decreto 28 aprile 1982, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1982, registro n. 20 Tesoro, foglio n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 22 luglio 1982, concernente la determinazione delle condizioni e modalità di intervento del Mediocredito centrale nella fase di approntamento della fornitura su operazioni di credito all'esportazione a pagamento differito, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, come modificato dall'art. 26 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, in legge 29 luglio 1981, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio decreto 29 luglio 1982, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1982, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 229, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 31 luglio 1982, concernente le condizioni, le modalità ed i tempi di intervento del Mediocredito centrale sui finanziamenti all'esportazione a pagamento differito;

Visto il proprio decreto 13 agosto 1982, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1982, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 342, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 2 ottobre 1982, contenente integrazioni al decreto 23 dicembre 1977, concernente le condizioni, le modalità ed i tempi di intervento del Mediocredito centrale sui finanziamenti all'esportazione a pagamento differito;

Visto il proprio decreto 29 novembre 1982, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1982, registro n. 36 Tesoro, foglio n. 325, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1983, concernente la modificazione dell'art. 5 del decreto ministeriale 23 dicembre 1977 riguardante le condizioni, modalità e tempi di intervento del Mediocredito centrale sulle operazioni di credito all'esportazione;

Visto il proprio decreto in data 9 agosto 1985, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1985, registro n. 27 Tesoro, foglio n. 276, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1985, tra l'altro modificativo degli articoli 1 e 5 del decreto ministeriale 23 dicembre 1977, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto 29 ottobre 1985, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1985, registro n. 37 Tesoro, foglio n. 242, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 27 novembre 1985, concernente la rideterminazione dei tassi minimi di interesse per le operazioni di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 9 agosto 1985;

Visto il proprio decreto 3 maggio 1986, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1986, registro n. 15 Tesoro, foglio n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 13 maggio 1986, concernente — tra l'altro — la revisione della misura dei tassi minimi di interesse previsti nell'art. 2 del decreto 9 agosto 1985;

Visto il proprio decreto 24 giugno 1986, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1986, registro n. 22 Tesoro, foglio n. 284, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 2 luglio 1986, concernente la revisione della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito e dei tassi minimi di interesse previsti dall'art. 2 del decreto 9 agosto 1985;

Visto il proprio decreto 30 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 5 luglio 1986, concernente il tasso di riferimento da applicare nel semestre luglio-dicembre 1986 alle operazioni di credito all'esportazione effettuate con raccolta all'interno a tassi variabili;

Visto il proprio decreto 30 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 5 luglio 1986, concernente il tasso di riferimento da applicare nel bimestre luglio-agosto 1986 alle operazioni di credito all'esportazione effettuate con raccolta all'interno a tassi fissi;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 14 maggio 1971;

Vista la decisione del Consiglio della CEE del 4 aprile 1978, relativa all'applicazione di talune linee direttrici in materia di crediti all'esportazione beneficianti di sostegno pubblico, e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuta l'esigenza di rivedere la misura dei tassi di interesse previsti nell'art. 2 del richiamato decreto ministeriale 9 agosto 1985 per adeguarli alle mutate condizioni di mercato;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

La misura dei tassi minimi di interesse di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 9 agosto 1985, e successive modifiche e integrazioni, è così rideterminata:

10,50% annuo per le operazioni di durata fino a cinque anni;

10,80% annuo per le operazioni di durata superiore a cinque anni.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entrerà in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione.

Roma, addì 9 agosto 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1986
Registro n. 28 Tesoro, foglio n. 279

86A6397

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 9 agosto 1986.

Piano di riparto, relativo alla campagna 1986-87, delle quantità di ciliege conservate allo sciroppo, distinte in duroni ed altre ciliege dolci sciroppate ed in amarene sciroppate, usufruibili dell'aiuto comunitario, assegnate alle aziende di trasformazione aventi causa.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolameno CEE n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolameno CEE n. 991/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che limita la concessione dell'aiuto alla produzione per taluni frutti allo sciroppo, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 518/86 della commissione del 26 febbraio 1986;

Visto il regolamento CEE n. 885/85 della commissione, del 2 aprile 1985, relativo alle norme di qualità minima per le ciliege allo sciroppo che possono beneficiare dell'aiuto alla produzione;

Visto il regolamento CEE n. 1718/86 della commissione, del 2 giugno 1986, che stabilisce le modalità relative alla limitazione della concessione dell'aiuto alla produzione per le ciliege sciroppate;

Visto il regolamento CEE n. 1599/84 della commissione, del 5 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1985 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 210 del 6 settembre 1985, e specificamente l'art. 15, primo comma, e le istanze pervenute;

Visto il verbale della riunione del 22 luglio 1986, conservato agli atti, connesso alle esigenze di ripartizione tra aziende interessate alla produzione di ciliege allo sciroppo, statuite dalla regolamentazione comunitaria citata;

Considerata la necessità di emanare il piano di riparto relativo alla campagna 1986-87 delle quantità di ciliege conservate allo sciroppo usufruibili dell'aiuto comunitario da assegnare alle imprese di trasformazione correlandole, per ogni singola azienda:

alla media dei quantitativi netti prodotti nelle campagne 1983-84, 1984-85 e 1985-86 per le imprese con inizio di produzione almeno nella campagna 1983-84;

alla media dei quantitativi netti prodotti nelle campagne 1984-85 e 1985-86 per le imprese con inizio di produzione nella campagna 1984-85;

ai quantitativi netti prodotti nella campagna 1985-86 per le imprese con inizio di produzione in tale campagna;

Considerato, inoltre, che la percentuale applicabile ai fini della determinazione della quota aziendale di produzione è uguale per ogni gruppo di imprese, sia per quelle esistenti già nella campagna 1983-84 sia per quelle sorte nelle campagne 1984-85 e 1985-86, diversificandosi le aziende medesime, ai fini della determinazione di detta quota, solo per il riferimento storico della loro produzione;

Attesa la necessità di provvedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

La concessione dell'aiuto alla produzione per le ciliege conservate allo sciroppo, della sottovoce ex 20.06 B della tariffa doganale comune, è limitata per le industrie che operano nel territorio nazionale durante la campagna 1986-87, ivi contemplate quelle disciplinate dall'art. 17 del regolamento CEE n. 1599/84 citato in premessa, a 60.573 quintali netti di ciliege dolci ed a 28.740 quintali netti di amarene.

Ai sensi dell'art. 1 del regolamento CEE n. 1718/86 della commissione del 2 giugno 1986 la concessione dell'aiuto di cui al comma precedente è limitata, per ciascuna impresa di trasformazione, all'80,38% nel caso di ciliege dolci ed al 77,13% nel caso di amarene, percentuali applicabili:

ad un terzo del peso netto del quantitativo totale prodotto nelle campagne di commercializzazione 1983-84, 1984-85 e 1985-86, per le imprese che hanno iniziato la produzione prima della campagna 1984-85;

alla metà del peso netto del quantitativo totale prodotto nelle campagne di commercializzazione 1984-85 e 1985-86, per le imprese che hanno iniziato la produzione nel corso della campagna 1984-85;

il peso netto del quantitativo totale prodotto nella campagna di commercializzazione 1985-86 per le imprese che hanno iniziato la produzione nel corso di tale campagna.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 17 del regolamento CEE n. 1599/84 della commissione del 5 giugno 1984 i quantitativi di produzione per le aziende aventi causa, non essendo pervenute domande da parte di «nuovi trasformatori» vengono ripartiti equamente tra gli altri trasformatori.

Art. 3.

Per effetto dei precedenti articoli l'aiuto alla produzione per le ciliege conservate allo sciroppo, così come voluto dalla regolamentazione CEE richiamata, viene limitato, per ogni singola impresa di trasformazione, alle quantità stabilite nel piano di riparto, allegato 1, parte integrate del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1986

Il Ministro: PANDOLFI

ALLEGATO 1

PIANO DI RIPARTO DELLE QUANTITÀ DI CILIEGE CONSERVATE ALLO SCIROPPO USUFRUIBILI DELL'AIUTO COMUNITARIO ASSEGNATE NELLA CAMPAGNA 1986-87 ALLE SOTTOINDICATE AZIENDE.

Aziende di trasformazione già esistenti nel 1983 ovvero che hanno iniziato la loro attività nel 1984 o nel 1985	Duroni o altre ciliege dolci sciroppate q.li netti	Amarene sciroppate q.li netti
1) La Doria S.p.a - Angri (Salerno)	13.284	—
2) Eredi Donato Mancuso - Sarno (Salerno)	6.457	—
3) Spedis S.r.l. - Maddaloni (Caserta)	7.600	3.800
4) Allione indus.alim. - Tarantasca (Cuneo)	—	1.944
5) Cesarin S.p.a. - Padova	10.286	—
6) Parmasole Coop. Cons. Veg. - Parma	3.132	14.684
7) Saclà S.p.a. - Asti	6.066	905
8) Saiace S.p.a. - Monselice (Padova)	4.900	—
9) La Cesenate S.p.a. - Cesena	—	186
10) Sato S.r.l. - Trento	—	2.404
11) Copar S.r.l. - Ravarino (Modena)	2.994	412
12) Caporali Emilia - Cesena	5.707	4.242
13) Coop. Aiello - Montecorvino Rovella (Salerno)	147	163
14) Fabbrica Conserve Meranese - Lagundo (Bolzano)	—	—
Totale	60.573	28.740

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

86A6283

DECRETO 9 agosto 1986.

Piano di riparto, relativo alla campagna 1986-87, delle pere Williams conservate allo sciroppo usufruibili dell'aiuto comunitario, assegnate alle aziende di trasformazione aventi causa.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolameno CEE n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolameno CEE n. 991/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che limita la concessione dell'aiuto alla produzione per taluni frutti allo sciroppo, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 518/86 della commissione del 26 febbraio 1986;

Visto il regolamento CEE n. 1289/85 della commissione, del 21 maggio 1985, relativo alle norme di qualità minima per le pere Williams conservate allo sciroppo che possono beneficiare dell'aiuto alla produzione;

Visto il regolamento CEE n. 2344/86 della commissione, del 25 luglio 1986, che stabilisce le modalità relative ad una limitata concessione dell'aiuto alla produzione per le pere Williams conservate allo sciroppo;

Visto il regolamento CEE n. 1599/84 della commissione, del 5 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di aiuti alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 210 del 6 settembre 1985, e specificamente l'art. 15, primo comma, e le istanze pervenute;

Visto il verbale della riunione del 22 luglio 1986, conservato agli atti, connesso alle esigenze di ripartizione

tra aziende interessate alla produzione di pere Williams allo sciroppo, statuite dalla regolamentazione comunitaria citata;

Considerata la necessità di emanare il piano di riparto relativo alla campagna 1986-87 delle quantità di pere Williams conservate allo sciroppo usufruibili dell'aiuto comunitario da assegnare alle imprese di trasformazione correlandole, per ogni singola azienda:

alla media dei quantitativi netti prodotti nelle campagne 1983-84, 1984-85 e 1985-86 per le imprese con inizio di produzione almeno nella campagna 1983-84;

alla media dei quantitativi netti prodotti nelle campagne 1984-85, 1985-86 per le imprese con inizio di produzione nella campagna 1984-85;

ai quantitativi netti prodotti nella campagna 1985-86 per le imprese con inizio di produzione in tale campagna;

Considerato, inoltre, che la percentuale applicabile ai fini della determinazione della quota aziendale di produzione è uguale per ogni gruppo di imprese, sia per quelle esistenti già nella campagna 1983-84 sia per quelle sorte nelle campagne 1984-85 e 1985-86, diversificandosi le aziende medesime, ai fini della determinazione di detta quota, solo per il riferimento storico della loro produzione;

Attesa la necessità di provvedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

La concessione dell'aiuto alla produzione per le pere Williams conservate allo sciroppo, della sottovoce ex 20.06 B della tariffa doganale comune, è limitata per le industrie che operano nel territorio nazionale durante la campagna 1986-87, ivi contemplate quelle disciplinate dell'art. 17 del regolamento CEE n. 1599/84 citato in premessa, a 538.870 quintali netti.

Ai sensi dell'art. 1 del regolamento CEE n. 2344/86 della commissione, del 25 luglio 1986, la concessione dell'aiuto di cui al comma precedente è limitata, per ciascuna impresa di trasformazione, al 79,94%, percentuale applicabile:

ad un terzo del peso netto del quantitativo totale prodotto nelle campagne di commercializzazione 1983-84, 1984-85 e 1985-86, per le imprese che hanno iniziato la produzione prima della campagna 1984-85;

alla metà del peso netto del quantitativo totale prodotto nelle campagne di commercializzazione 1984-85 e 1985-86, per le imprese che hanno iniziato la produzione nel corso della campagna 1984-85;

al peso netto del quantitativo totale prodotto nella campagna di commercializzazione 1985-86 per le imprese che hanno iniziato la produzione nel corso di tale campagna.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 17 del regolamento CEE n. 1599/84 della commissione, del 5 giugno 1984, i quantitativi di produzione per le aziende aventi causa — non essendo pervenute domande da parte di «nuovi trasformatori» — vengono ripartiti equamente tra gli altri trasformatori.

Art. 3.

Per effetto dei precedenti articoli l'aiuto alla produzione per le pere Williams conservate allo sciroppo, così come voluto dalla regolamentazione CEE richiamata, viene limitato, per ogni singola impresa di trasformazione, alle quantità stabilite nel piano di riparto, allegato 1 parte integrate del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1986

Il Ministro: PANDOLFI

ALLEGATO 1

PIANO DI RIPARTO DELLE QUANTITÀ DI PERE WILLIAMS CONSERVATE ALLO SCIROPPO USUFRUIBILI DELL'AIUTO COMUNITARIO ASSEGNATE NELLA CAMPAGNA 1986-87 ALLE SOTTOINDICATE AZIENDE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEI REGOLAMENTI CEE CITATI NELLE PREMESSE DEL PRESENTE DECRETO.

Aziende di trasformazione già esistenti nel 1983 ovvero che hanno iniziato la loro attività nel 1984 o nel 1985	Quintali netti
1) Prest S.p.a - Bologna	6.765
2) Massalombarda - Massalombarda	2.276
3) Agria - Frignano (Caserta)	2.276
4) Hero Italia - Verona	27.531
5) La Doria di Diodato Ferraioli - Angri (Salerno)	12.784
6) Suncan S.p.a. - Castelvetro (Piacenza)	7.033
7) Parmasole Coop. Cons. Veg. - Parma	92.124
8) Lockwoods italiana S.p.a - Fidenza (Parma)	11.716
9) Self Soc. emiliana lav. frutta - Bagnocavallo (Ravenna)	11.635
10) Calpak - Bologna	26.590
11) Italfrutta S.p.a. - Ravenna	24.401
12) Calpo - Ravenna	67.237
13) Cotrave - Begosso di Terrazzo (Verona)	3.338
14) Contarini Giovanni - Alfonsine (Ravenna)	13.226
15) Romagnola S.p.a. - Alfonsine (Ravenna)	10.878
16) Saiace Colli Euganei - Monselice (Padova)	8.137

Aziende di trasformazione già esistenti nel 1983 ovvero che hanno iniziato la loro attività nel 1984 o nel 1985	Quintali netti
17) Covalpa - Mirandola (Modena)	76.402
18) Colombani Lusuco - Bologna	67.280
19) Elvea Ind. cons. alim. - Angri (Salerno)	2.276
20) Conserve Morley di Morlicchio - Scafati (Salerno)	2.276
21) Galano Conserve - Nocera Inferiore (Salerno)	2.276
22) La Cesenate - Cesena (Forlì)	3.640
23) Coop. Agro Stabiese - Nocera Superiore (Salerno) (a cui si riportano i quantitativi della C.I.A. - Nocera Superiore, rilevati dalla Coop. Agro Stabiese medesima)	2.276
24) Concopas - Battipaglia (Salerno)	2.276
25) F.lli De Martino - Eboli (Salerno)	2.276
26) Fabbrica conserve meranese - Merano (Bolzano)	4.848
27) La Cosentina S.r.l. - Botricello (Catanzaro)	4.848
28) S.A.T.O. - Trento	6.370
29) Copar S.r.l. - Ravarino (Modena)	4.717
30) Allione Ind. alim. - Tarantasca (Cuneo)	2.600
31) ICAV S.p.a.- Nocera Superiore (Salerno)	2.600
32) Europa 2 soc. coop. a r.l. - S. Matteo Decima (Bologna) (a cui si riportano i quantitativi dell'Agro Rosita S.r.l. - XII Morelli (Ferrara) e della Fiorita S.r.l. - XII Morelli (Ferrara), rilevate dalla Coop. Europa 2 medesima)	7.967
33) Corac soc. coop. - Gaudiano di Lavello (Potenza)	2.600
34) Caporali Emilia - Cesena (Forlì)	2.660
35) Agro Mimosa S.r.l. Cons. alim. - XII Morelli (Ferrara)	2.660
36) Comeco S.r.l. - S. Benedetto dei Marsi (L'Aquila)	2.660
37) Veba Coop. ortof. - Gaibanella (Ferrara)	2.707
38) Sun Ind. alim. - Rende (Cosenza)	2.708
Totale	538.870

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

86A6284

DECRETO 11 agosto 1986.

Modificazione al decreto ministeriale 22 aprile 1986, recante determinazione delle quote *A* e *B* per lo zucchero e per l'isoglucosio ai sensi del regolamento CEE n. 1785/81.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regolamento CEE n. 1785 del Consiglio del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;

Visto il regolamento CEE n. 193 del 26 gennaio 1982, che adotta le norme generali relative ai trasferimenti di quote nel settore dello zucchero;

Visto il proprio decreto ministeriale 22 aprile 1986 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 5 maggio 1986), relativo alla determinazione delle quote *A* e *B* per lo zucchero e per l'isoglucosio, ai sensi del citato regolamento CEE n. 1785/81, modificato per ultimo dal regolamento CEE n. 934 del 24 marzo 1986 con il quale sono stati assegnati al G.S.V. q.li 3.225.500 di quota *A* e q.li 606.700 di quota *B*;

Considerato che con atto rogito notaio in Padova dott. Carlo Busi del 9 aprile 1986, repertorio n. 175552/12942 è stata costituita la società ISI - Industria saccarifera italiana agroindustriale S.p.a., con sede in Padova, fra:

la società Saccarifera finanziaria - Sa.Fi. S.p.a., con sede in Bologna;
la società Risanamento agro industriale zuccheri - Ribs S.p.a., con sede in Roma;
la società Finbieticola S.p.a., con sede in Bologna;

Considerato che con atto rogito notaio in Genova dott. Giacomo Sciello stipulato in data 23 luglio 1986, repertorio n. 79251 e n. 79250 la società ISI - Agroindustriale S.p.a. ha acquistato dalla Società italiana per l'industria degli zuccheri, Padova e dalla soc. Cavarzere produzioni industriali, Padova — del Gruppo saccarifero Veneto — gli stabilimenti di Argelato, Bottrighe, Casei Gerola, Crevalcore, Fano, Finale Emilia, Mirandola, Pontelongo, Porto Tolle, unità tecniche che comprendono tutti gli impianti necessari alla fabbricazione dello zucchero;

Considerato che le società Cavarzere produzioni industriali e Saccarifera del Rendina - G.S.V. Padova, continueranno l'attività saccarifera negli stabilimenti situati nell'area meridionale;

Considerando che le condizioni di cui all'art. 9 del regolamento CEE n. 193/82 constatate all'atto della costituzione del Gruppo Cavarzere produzioni industriali, Società italiana per l'industria degli zuccheri e Saccarifera del Rendina - G.S.V. Padova, con il decreto ministeriale 5 novembre 1983, sono venute meno a seguito del nuovo assetto societario, ma che analoghe condizioni sussistono per le società Cavarzere P.I. e Saccarifera del Rendina che continuano l'attività saccarifera;

Vista la domanda presentata dal commissario straordinario avv. Luigi Marangoni in data 23 luglio 1986 ai sensi dell'art. 9 del regolamento CEE n. 193/82;

Considerato che è opportuno compiere i necessari adattamenti di quote, soprattutto al fine di assicurare ai bieticoltori le garanzie previste dalla regolamentazione comune del settore, tenuto conto dei principi contenuti nell'art. 4 del citato regolamento CEE n. 193/82;

Considerato che è necessario assegnare quote di produzione zucchero alla soc. ISI - Agroindustriale S.p.a. ed al Gruppo Cavarzere produzioni industriali e saccarifera del Rendina - G.S.V., Padova, adottando gli stessi criteri del richiamato decreto ministeriale 22 aprile 1986;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 5 novembre 1983 è abrogato.

Ai sensi dell'art. 9 del regolamento CEE n. 193/82 è costituito il Gruppo Cavarzere produzioni industriali, saccarifera del Rendina - G.S.V., Padova.

La società Cavarzere P.I. quale capofila gestisce i rapporti con la Cassa conguaglio zucchero.

Art. 2.

A parziale modifica dell'art. 2 del decreto ministeriale 22 aprile 1986 ed a partire dalla campagna 1986-87:

le quote assegnate al Gruppo Cavarzere produzioni industriali, Società italiana per l'industria degli zuccheri e saccarifera del Rendina - G.S.V., Padova, vengono redistribuite a seguito della cessazione di attività del gruppo stesso;

in applicazione dell'art. 2 del regolamento CEE del Consiglio n. 193/82 richiamato nelle premesse, le quote delle seguenti società saccarifere sono così determinate:

Imprese produttrici di zucchero	Quota *A* q.li	Quota *B* q.li
Industria saccarifera italiana agroindustriale - ISI S.p.a., Padova	2.573.300	508.900
Gruppo Cavarzere produzioni industriali e saccarifera del Rendina - G.S.V., Padova	652.200	97.800

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1986

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
ZANONE

86A6303

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 18 luglio 1986.

Approvazione di un tasso di premio medio da applicare ad una tariffa di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza presentate dalla S.p.a. La Fondiaria, in Firenze.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la domanda in data 19 maggio 1986 della società per azioni La Fondiaria, con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'approvazione di un tasso di premio medio per una tariffa di assicurazione sulla vita già in vigore e di condizioni speciali di polizza;

Vista la nota in data 2 luglio 1986 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

È approvato, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, il seguente tasso di premio medio da applicare ad una tariffa di assicurazione sulla vita già in vigore e le relative condizioni di polizza presentati dalla società per azioni La Fondiaria, con sede in Firenze:

tasso di premio medio per l'assicurazione di gruppo temporanea monoannuale per il caso di morte, da utilizzare per operazioni di finanziamento accordate dalla Findomestic S.p.a., a garanzia di un capitale fatto pari al prodotto del numero complessivo delle rate mensili di ammortamento del debito residuo e l'importo della rata;

condizioni speciali di polizza della tariffa temporanea monoannuale di gruppo per il caso di morte, in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 18 dicembre 1978, da utilizzare qualora venga applicato il predetto tasso di premio medio.

Roma, addì 18 luglio 1986

Il Ministro: ALTISSIMO

86A6384

DECRETO 18 luglio 1986.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della Union des Assurances de Paris-Vie, in Genova.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Viste le domande in data 3 marzo 1986, 15 maggio 1986, 20 giugno 1986 della rappresentanza generale per l'Italia della Union des Assurances de Paris-Vie, con sede in Genova, intese ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza;

Viste le note in data 3 luglio 1986 e 4 luglio 1986 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della Union des Assurances de Paris-Vie, con sede in Genova:

1) tariffa «previdenza UAP» - assicurazione mista a premio annuo, per il pagamento di un capitale a scadenza, se in vita l'assicurato, e di un capitale pari al cumulo dei premi versati più il 25% del capitale in caso vita, nell'ipotesi di premorienza dell'assicurato;

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, della tariffa di cui al punto 1);

3) tariffa «previdenza UAP» - assicurazione mista, a premio unico, per il pagamento di un capitale a scadenza, se in vita l'assicurato o di un capitale pari al premio versato più il 25% del capitale assicurato in caso vita, nell'ipotesi di premorienza dell'assicurato. Tale tariffa può essere utilizzata solo in caso di esercizio della facoltà di cui all'art. 7 delle condizioni speciali indicate al punto precedente, da parte del sottoscrittore di un contratto in tariffa «previdenza UAP» - assicurazione mista a premio annuo;

4) tariffa «conto pensione UAP» - assicurazione mista a premio annuo, per il pagamento di un capitale a scadenza, se in vita l'assicurato, di un capitale pari al cumulo dei premi versati, nell'ipotesi di premorienza dell'assicurato;

5) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, della tariffa di cui al punto 4).

Art. 2.

Al fine di consentire la verifica della compatibilità tra i caricamenti propri delle tariffe di assicurazione sulla vita approvate all'articolo precedente e quelli effettivamente sostenuti nella gestione delle stesse, la rappresentanza generale per l'Italia della Union des Assurances de Paris-Vie, dovrà comunicare all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, le disposizioni o gli accordi che interverranno per la definizione dei relativi costi di acquisto e di incasso.

Art. 3.

La rappresentanza generale per l'Italia della Union des Assurances de Paris-Vie è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate con il presente decreto nonché un rendiconto della gestione del fondo speciale costituito con il portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette.

Il rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Roma, addì 18 luglio 1986

Il Ministro: ALTISSIMO

86A6324

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 8 agosto 1985, n. **1133.**

Istituzione di un istituto d'arte in Lanusei.

N. 1133. Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, viene istituito in Lanusei (Nuoro), a decorrere dal 10 settembre 1985, un istituto d'arte con le sezioni «arte della ceramica», «arte del legno» e «arte dei metalli» e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1986
Registro n. 46 Istruzione, foglio n. 170

86G0837

DECRETO 8 agosto 1985, n. **1134.**

Istituzione di un istituto d'arte in Cordenons.

N. 1134. Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, viene istituito in Cordenons (Pordenone), a decorrere dal 10 settembre 1985, un istituto d'arte con le sezioni «arte della grafica pubblicitaria e fotografia» e «disegnatori di architettura e arredamento» e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1986
Registro n. 46 Istruzione, foglio n. 172

86G0838

DECRETO 8 agosto 1985, n. **1135.**

Istituzione di un istituto d'arte in Imperia.

N. 1135. Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, viene istituito in Imperia, a decorrere dal 10 settembre 1985, un istituto d'arte con le sezioni «arte della grafica pubblicitaria e fotografia» e «decorazione pittorica» e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1986
Registro n. 46 Istruzione, foglio n. 171

86G0839

DECRETO 8 agosto 1985, n. **1136.**

Istituzione di un liceo artistico in Matera.

N. 1136. Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, viene istituito in Matera, a decorrere dal 10 settembre 1985, un liceo artistico e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1986
Registro n. 46 Istruzione, foglio n. 168

86G0840

DECRETO 8 agosto 1985, n. **1137.**

Istituzione di un liceo artistico in Schio.

N. 1137. Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, viene istituito in Schio (Vicenza), a decorrere dal 10 settembre 1985, un liceo artistico e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1986
Registro n. 46 Istruzione, foglio n. 169

86G0841

DECRETO 22 luglio 1986, n. **497.**

Assegnazione di due posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

N. 497. Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1986, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, due posti disponibili nel ruolo dei tecnici laureati vengono assegnati all'Università «La Sapienza» di Roma come segue:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica odontoiatrica (per le esigenze della cattedra di chirurgia maxillo-facciale) . . . . posti 1

istituto di clinica ostetrica e ginecologica (per le esigenze della decima cattedra) . . . » 1

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1986
Registro n. 65 Istruzione, foglio n. 207

86G0873

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (A.E.T.R.) (Ginevra, 1° luglio 1970). Entrata in vigore degli emendamenti notificati dal Segretariato delle Nazioni unite il 2 febbraio 1982 relativi agli articoli 3, 6, 10, 11, 12 e 14 dell'accordo.

Il 3 agosto 1983, conformemente all'art. 23 paragrafo 6, sono entrati in vigore sul piano internazionale e per l'Italia gli emendamenti agli articoli 3, 6, 10, 11, 12 e 14 dell'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (A.E.T.R.) (Ginevra, 1° luglio 1970), notificati dal Segretariato delle Nazioni unite il 2 febbraio 1982.

L'accordo sopraindicato era entrato in vigore per l'Italia il 26 giugno 1979 (come da comunicato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 17 aprile 1976).

ACCORD EUROPEEN RELATIF AU TRAVAIL DES EQUIPAGES DES VEHICULES EFFECTUANT DES TRANSPORTS INTERNATIONAUX PAR ROUTE (AETR) EN DATE A GENEVE DU ler JUILLET 1970.

AMENDEMENTS PROPOSÉS PAR LE GOUVERNEMENT DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD AUX ARTICLES 3, 6, 10, 11, 12 ET 14 DE L'ACCORD VOIR RECTIFICATIF AU TEXTE - NOTIFICATION EN DATE 2 JUILLET 82

Article 3 - Application de certaines dispositions de L'Accord aux transports par route effectués par des véhicules en provenance d'Etats non Parties contractantes

Paragraphe 1, lire:

« ... des dispositions qui ne soient pas moins rigoureuses que celles formulées dans les articles 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11, les paragraphes 1, 2, 6 et 7 de l'article 12, et l'article 12 bis du présent Accord.»

Insérer un nouvel article comme suit:

Article 6 bis - Interruption du repos journalier lors de transports combinés

«Au cas où un membre d'équipage effectuant un transport de marchandises ou de voyageurs accompagne un véhicule transporté par ferryboat ou en train, le repos journalier peut être interrompu une seule fois, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a) la partie du repos journalier prise à terre peut se situer avant ou après la partie de repos journalier prise à bord du ferryboat ou du train,

b) la période entre les deux parties de repos journalier doit être aussi courte que possible et ne peut, en aucun cas, dépasser une heure avant l'embarquement ou après le débarquement, les formalités douanières étant comprises dans les opérations d'embarquement ou de débarquement,

c) pendant les deux parties de repos journalier, le membre de l'équipage doit pouvoir disposer d'un lit ou d'une couchette,

d) au cas où un repos journalier est ainsi interrompu, celui-cit est augmenté de deux heures,

e) toute période passée à bord d'un ferryboat ou d'un train qui n'est pas prise en compte comme partie du repos journalier, est considérée comme une interruption au sens de l'article 8.»

Article 10 - Composition de l'équipage

Début de l'article, lire:

«Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 12 bis du présent Accord, dans les cas . . . »

Article 11 - Cas exceptionnels

Dernière phrase, lire:

« . . . dans le livret individuel de controle ou, pour le cas visé à l'article 12 bis, come il convient, sur la feuille d'enregistrement et/ou dans les autres documents de contrôle prévus au paragraphe 1 dudit article.

Insérer un nouvel article comme suit:

«Article 12 bis - Dispositif de contrôle

1. Si une Partie contractante prescrit ou autorise l'installation et l'utilisation sur les véhicules immatriculés sur son territoire d'un appareil mecanique de contrôle, une dispense totale ou partielle de la tenue du livret individuel de contrôle visé à l'article 12 peut être accordée, aux conditions énoncées ci-après:

a) L'appareil de controle doit être d'un type soit homologué soit reconnu par une des Parties contractantes;

b) Si l'équipage est composé de plus d'une personne et si l'enregistrement n'est pas fait sur des feuilles séparées, mais sur une seule feuille, celle-ci doit indiquer clairement la partie d'enregistrement qui correspond à chacune de ces personnes;

c) Si l'appareil permet d'enregistrer les temps de conduite, les temps effectués à des activités professionnelles autres que la conduite, les temps de repos des membres de l'équipage, ainsi que la vitesse des véhicules et la distance parcourue, il n'y a plus aucune obligation de tenir le livret individuel de contrôle;

d) Si l'appareil permet seulement d'enregistrer le temps de conduite, le temps pendant lequel le véhicule est à l'arrêt, la vitesse et la distance parcourue, la dispense n'est que partielle et ne s'applique qu'aux rubriques dans les feuillets quotidiens du livret de contrôle précité, et les membres de l'équipage sont tenus de remplir chaque jour les colonnes correspondantes d'un rapport hebdomadaire qui doit être conforme au modèle de feuillet *e)* figurant à l'annexe du présent Accord;

e) S'il n'est pas possible d'utiliser normalement et de la manière appropriée un appareil de contrôle installé sur un véhicule, chaque membre de l'équipage doit inscrire à la main, en utilisant les symboles graphiques appropriés, les indications se rapportant à ses périodes d'activités professionnelles et de repos soit sur une feuille d'enregistrement, soit sur un feuillet quotidien conforme au modèle de feuillet *c)* figurant à l'annexe du présent Accord;

f) Si du fait de leur éloignement du véhicule, les membres de l'équipage n'ont pas été en mesure d'utiliser l'appareil, ils doivent ajouter à la main, en utilisant les symboles graphiques appropriés, sur la feuille d'enregistrement, ou sur un feuillet quotidien conforme au modèle *c)* figurant à l'annexe di présent Accord, les divers temps correspondant à leurs activités professionnelles au cours de la période où ils étaient éloignés du véhicule;

g) Les membres de l'équipage doivent toujours avoir avec eux et pouvoir présenter au contrôle selon le cas les feuilles d'enregistrement et/ou les autres documents de contrôle remplis conformément aux dispositions sous *c), d), e),* et *f)* du présent paragraphe, se rapportant aux sept jours précédents;

h) Les membres de l'équipage doivent veiller à ce que l'appareil de contrôle soit mis en fonction et manipulé correctement et que, en cas de défectuosité, il soit réparé le plus vite possible.

2. Si un appareil de controle au sens des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus est installé et utilisé sur un véhicule immatriculé sur le territoire d'une des Parties contractantes, l'application des dispositions de l'article 10 du présent Accord audit véhicule ne peut être exigée par les autres Parties contractantes.

3. Les entreprises conserveront selon le cas les feuilles d'enregistrement et/ou les autres documents de contrôle remplis conformément aux dispositions sous *c), d)*, et *e)* du paragraphe 1 de cet article, pendant une période de douze mois au moins après la date de la dernière inscription; et les présenteront, sur demande, aux agents chargés du contrôle.»

Article 14 - Mesures pour assurer l'application de l'Accord

Paragraphe 2, lire:

«... par sondage des feuilles d'enregistrement et des autres documents de contrôle, le respect des prescriptions...».

Note: Ce projet d'amendements est identique au projet contenu dans le document TRANS/SC1/AC3/4 et Corr. 1, approuvé par le Groupe de travail des transports routiers du Comité des Transports Intérieurs de la Commission économique pour l'Europe.

Traduzione non ufficiale

EMENDAMENTI PROPOSTI DAL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA ED IRLANDA DEL NORD AGLI ARTT. 3, 6, 10, 11, 12, 14 DELL'ACCORDO EUROPEO RELATIVO ALLE PRESTAZIONI LAVORATIVE DEGLI EQUIPAGGI DEI VEICOLI ADDETTI AI TRASPORTI INTERNAZIONALI SU STRADA, CONFORMEMENTE ALL'ART. 23 DELL'ACCORDO, NOTIFICATI DAL SEGRETARIATO DELLE NAZIONI UNITE IL 2 FEBBRAIO 1982, RETTIFICATI FORMALMENTE DAL SEGRETARIO DELLE NAZIONI UNITE CON NOTA DEL 2 LUGLIO 1982.

Art. 3 - *Applicazione di alcune disposizioni dell'accordo ai trasporti su strada effettuati da veicoli provenienti da Stati non parti contraenti.*

Paragrafo 1, leggasi: «... disposizioni che non siano meno rigide di quelle formulate negli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, i paragrafi 1, 2, 6 e 7 dell'art. 12, e l'art. 12-*bis* del presente accordo».

Art. 6-*bis* - Inserire un nuovo articolo (6-*bis*) come segue:

6-*bis* - Interruzione del riposo giornaliero nei trasporti combinati.

Nel caso in cui un membro di equipaggio addetto ad un trasporto di merci e di viaggiatori accompagni un veicolo trasportato con nave traghetto, e in treno, il riposo giornaliero può essere interrotto una sola volta, ove siano soddisfatte le seguenti condizioni:

(a) il periodo di riposo giornaliero preso a terra può collocarsi prima o dopo il periodo di riposo giornaliero preso a bordo della nave traghetto o del treno;

(b) il tempo che intercorre tra i due periodi di riposo giornaliero deve essere il più corto possibile e non può, in alcun caso, oltrepassare un'ora prima dell'imbarco o dopo lo sbarco, dato che le formalità doganali sono comprese nelle operazioni di imbarco o di sbarco;

(c) durante i due periodi di riposo giornaliero, il membro dell'equipaggio deve poter disporre di un letto e di una cuccetta;

(d) nel caso in cui un riposo giornaliero venga così interrotto, quest'ultimo viene aumentato di due ore;

(e) ogni periodo trascorso a bordo di una nave traghetto o di un treno che non viene preso in considerazione come periodo di riposo giornaliero, viene considerato come una interruzione ai sensi dell'art. 8».

Art. 10 - Composizione dell'equipaggio.

Inizio dell'articolo, leggasi: «Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'art. 12-*bis* del presente accordo, nel caso...».

Art. 11 - Casi eccezionali.

Ultima frase, leggasi: «... nel libretto individuale di controllo o, per il caso previsto all'art. 12-*bis*, come opportuno, sul foglio di registrazione e/o negli altri documenti di controllo previsti al paragrafo 1 di detto articolo».

Art. 12-*bis* - Inserire un nuovo articolo (12-*bis*) come segue:

12-*bis* - Dispositivo di controllo.

1. Se una Parte contraente prescrive e autorizza l'installazione e l'impiego sui veicoli immatricolati nel suo territorio di un apparecchio meccanico di controllo può essere accordata una dispensa totale o parziale della tenuta del libretto individuale di controllo prevista dall'art. 12, alle condizioni enunciate qui di seguito:

(a) l'apparecchio di controllo deve essere di tipo omologato e riconosciuto da una delle parti contraenti;

(b) se l'equipaggio è composto da più di una persona e se la registrazione non avviene su fogli separati, ma su un unico foglio, quest'ultimo deve indicare chiaramente la parte di registrazione che corrisponde a ciascuna di dette persone;

(c) se l'apparecchio può registrare periodi di guida, i periodi occupati in attività professionali diversi dalla guida, i periodi di riposo dei membri dell'equipaggio, nonché la velocità dei veicoli e la distanza percorsa, non vi è più alcun obbligo di tenere il libretto individuale di controllo;

(d) se l'apparecchio può registrare solamente i tempi di guida, il tempo di sosta del veicolo, la velocità e la distanza percorsa, la dispensa è solo parziale e si applica solamente alle voci dei foglietti giornalieri del predetto libretto di controllo, e i membri dell'equipaggio dovranno compilare ogni giorno le colonne corrispondenti di un rapporto settimanale che deve essere conforme al modello del foglio *e)* che figura nell'allegato al presente Accordo;

(e) se non fosse possibile utilizzare normalmente e adeguatamente un apparecchio di controllo installato su un veicolo, ogni membro dell'equipaggio dovrà scrivere a mano, utilizzando i simboli grafici appropriati, le indicazioni che si riferiscono ai propri periodi di attività professionali e di riposo sia su un foglio di registrazione; sia su un foglio giornaliero conforme al modello del foglio *c)* che figura nell'allegato al presente accordo;

(f) se, a causa della loro distanza dal veicolo, i membri dell'equipaggio non erano in grado di utilizzare l'apparecchio dovranno aggiungere a mano, utilizzando i simboli grafici appropriati, sul foglio di registrazione, o su un foglio giornaliero conforme al modello *c)* che figura nell'allegato al presente Accordo, i diversi periodi corrispondenti alle loro attività professionali durante il periodo in cui si trovavano lontani dal veicolo;

(g) i membri dell'equipaggio devono sempre avere con sè e poter presentare al controllo secondo i casi i fogli di registrazione e/o gli altri documenti di controllo compilati conformemente alle disposizioni di cui alle lettere *c), d), e)* e *f)* del presente paragrafo, che si riferiscono ai sette giorni precedenti;

(h) i membri dell'equipaggio devono vigilare affinché l'apparecchio di controllo sia messo in funzione ed usato correttamente e, qualora fosse difettoso, sia riparato il più rapidamente possibile.

2. Qualora un apparecchio di controllo, ai sensi delle disposizioni del precedente paragrafo 1 venga installato ed utilizzato su un veicolo immatricolato sul territorio di una delle parti contraenti, l'applicazione delle disposizioni dell'art. 10 del presente accordo a detto veicolo non può essere richiesta dalle altre parti contraenti.

3. Le imprese conserveranno, secondo i casi, i fogli di registrazione e/o gli altri documenti di controllo compilati conformemente alle disposizioni di cui alle lettere *c), d)* ed *e)* del paragrafo 1 del presente articolo, per un periodo di almeno dodici mesi dopo la data dell'ultima iscrizione, e su richiesta, li presenteranno agli agenti incaricati del controllo.

Art. 14 - Disposizioni per assicurare l'applicazione dell'accordo.

Paragrafo 2, leggasi:

«... per sondaggio dei fogli di registrazione e degli altri documenti di controllo, il rispetto delle norme...».

86A6022

MINISTERO DEL TESORO

N. 153

Corso dei cambi dell'11 agosto 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1415 —	1415 —	1415,15	1415 —	—	1415 —	1415,300	1415 —	1415 —	1415 —
Marco germanico	687,750	687,750	688,75	687,750	—	687,78	687,820	687,750	687,750	687,75
Franco francese	211,800	211,800	212,15	211,800	—	211,80	211,800	211,800	211,800	211,80
Fiorino olandese	610,500	610,500	610,75	610,500	—	610,54	610,580	610,500	610,500	610,50
Franco belga	33,223	33,223	33,20	33,223	—	33,21	33,215	33,223	33,223	33,22
Lira sterlina	2088,700	2088,700	2090,50	2088,700	—	2088,85	2089 —	2088,700	2088,700	2088,70
Lira irlandese	1905,750	1905,750	1907 —	1905,750	—	1905,87	1906 —	1905,750	1905,750	—
Corona danese	183,680	183,680	183,80	183,680	—	183,64	183,610	183,680	183,680	183,68
Dracma	10,546	10,546	10,58	10,546	—	10,546	10,550	10,546	10,546	—
E.C.U.	1448,200	1448,200	1449,50	1448,200	—	1448,10	1448 —	1448,200	1448,200	1448,60
Dollaro canadese	1020,600	1020,600	1021,50	1020,600	—	1020,30	1020 —	1020,600	1020,600	1020,60
Yen giapponese	9,206	9,206	9,22	9,206	—	9,20	9,195	9,206	9,206	9,20
Franco svizzero	855,450	855,450	856,10	855,450	—	855,40	855,350	855,450	855,450	855,45
Scellino austriaco	97,770	97,770	97,80	97,770	—	97,77	97,771	97,770	97,770	97,78
Corona norvegese	192,550	192,550	192,75	192,550	—	192,61	192,670	192,550	192,550	192,55
Corona svedese	204,350	204,350	204,50	204,350	—	204,32	204,300	204,350	204,350	204,35
FIM	287,630	287,630	288 —	287,630	—	287,66	287,690	287,630	287,630	—
Escudo portoghese	9,700	9,700	9,70	9,700	—	9,72	9,740	9,700	9,700	9,70
Peseta spagnola	10,573	10,573	10,58	10,573	—	10,57	10,581	10,573	10,573	10,58
Dollaro australiano	857,500	857,500	857 —	857,500	—	857,62	857,750	857,500	857,500	857,50

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 agosto 1986

Dollaro USA	1415,150	Lira irlandese	1905,875	Scellino austriaco	97,770
Marco germanico	687,785	Corona danese	183,645	Corona norvegese	192,610
Franco francese	211,800	Dracma	10,548	Corona svedese	204,325
Fiorino olandese	610,540	E.C.U.	1448,100	FIM	287,660
Franco belga	33,219	Dollaro canadese	1020,300	Escudo portoghese	9,720
Lira sterlina	2088,850	Yen giapponese	9,200	Peseta spagnola	10,577
		Franco svizzero	855,400	Dollaro australiano	857,625

Media dei titoli dell'11 agosto 1986

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	85,100
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1972-87	96,325
» 9% » » 1975-90	96,500
» 9% » » 1976-91	98,100
» 10% » » 1977-92	98,500
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,625
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	89,500
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	89,800
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,800
» » » » EFIM 1-8-1988	101,250
» » » » 1- 9-1982/86	100 —
» » » » 1- 9-1983/86	99,975
» » » » 1-10-1982/86	100,400
» » » » 1-10-1983/86	100,225
» » » » 1-11-1982/86	100,825
» » » » 1-12-1982/86	101,100
» » » » 1- 1-1983/87	101 —
» » » » 1- 2-1983/87	101,350
» » » » 1- 3-1983/87	101,225
» » » » 1- 4-1983/87	101,400
» » » » 1- 5-1983/87	101,800
» » » » 1- 6-1983/87	101,150
» » » » 1-11-1983/87	102,200
» » » » 1-12-1983/87	101,950
» » » » 1- 1-1984/88	101,550
» » » » 1- 2-1984/88	102,225
» » » » 1- 3-1984/88	100,900
» » » » 1- 4-1984/88	101,150
» » » » 1- 5-1984/88	101,050
» » » » 1- 6-1984/88	101,775
» » » » 1- 7-1983/88	102,400
» » » » 1- 8-1983/88	102,175
» » » » 1- 9-1983/88	102 —
» » » » 1-10-1983/88	102,325
» » » » 1- 7-1990	99,200
» » » » 1- 8-1990	98,850
» » » » 1- 9-1990	98,850
» » » » 1-10-1990	99 —
» » » » 1-11-1990	103,775
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-11-1983/90	99,150
» » » » 1-12-1983/90	104,450
» » » » 18-12-1990	99,500
» » » » 1- 1-1984/91	103,525
» » » » 1- 2-1984/91	103,250
» » » » 1- 3-1984/91	101,750
» » » » 1- 4-1984/91	101,650
» » » » 1- 5-1984/91	101,750
» » » » 1- 6-1984/91	102,500
» » » » 1- 7-1984/91	101,350
» » » » 1- 8-1984/91	101,175
» » » » 1- 9-1984/91	100,825
» » » » 1-10-1984/91	100,700
» » » » 1-11-1984/91	100,825
» » » » 1-12-1984/91	100,550
» » » » 1- 1-1992	100,400
» » » » 1- 2-1992	99,950
» » » » 1- 2-1995	100,450
» » » » 1- 3-1995	99,075
» » » » 1- 4-1995	99,175
» » » » 1- 5-1995	99,450
» » » » 1- 6-1995	99,600
» » » » 1- 7-1995	99,925
» » » » 1- 8-1995	99,500
Buoni Tesoro Pol. 13,50% 1-10-1986	100,200
» » » 12,50% 1- 1-1987	100,700
» » » 12 % 1- 2-1988	102,300
» » » 12,50% 1- 2-1988	103 —
» » » 12 % 1- 3-1988	102,550
» » » 12,25% 1- 5-1988	102,900
» » » 12,50% 1- 7-1988	103,225
» » » 12,50% 1-10-1988	102,950
» » » 12,50% 1-11-1988	103,575
» » » 12,50% 1-1-1989	103,700
» » » 12,50% 1-2-1989	103,900
» » » 12,50% 1-1-1990	104,850
» » » 12,50% 1-2-1990	104,850
» » Nov. 12 % 1-10-1987	102,250
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	115,500
» » » » 22-11-1982/89 13%	111 —
» » » » 1983/90 11,50%	108,500
» » » » 1984/91 11,25%	109 —
» » » » 1984/92 10,50%	108,750
» » » » 1985/93 9,60%	104,500
» » » » 1985/93 9,75%	105,500

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M11086

MINISTERO DEL TESORO

N. 15

Corso dei cambi del 12 agosto 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1425,200	1425,200	1425 —	1425,200	—	1425,55	1425,900	1425,200	1425,200	—
Marco germanico	687,900	687,900	687,50	687,900	—	687,96	688,020	687,900	687,900	—
Franco francese	211,800	211,800	211,75	211,800	—	211,80	211,800	211,800	211,800	—
Fiorino olandese	610,600	610,600	610,60	610,600	—	610,60	610,600	610,600	610,600	—
Franco belga	33,240	33,240	33,2250	33,240	—	33,24	33,243	33,240	33,240	—
Lira sterlina	2113,900	2113,900	2117,50	2113,900	—	2114,32	2114,750	2113,900	2113,900	—
Lira irlandese	1910,250	1910,250	1912 —	1910,250	—	1910,62	1911 —	1910,250	1910,250	—
Corona danese	183,750	183,750	184 —	183,750	—	183,79	183,840	183,750	183,750	—
Dracma	10,532	10,532	10,55	10,532	—	—	10,540	10,532	10,532	—
E.C.U.	1450,900	1450,900	1451,50	1450,900	—	1450,65	1451 —	1450,900	1450,900	—
Dollaro canadese	1024,100	1024,100	1026 —	1024,100	—	1024,17	1024,250	1024,100	1024,100	—
Yen giapponese	9,227	9,227	9,2375	9,227	—	9,22	9,227	9,227	9,227	—
Franco svizzero	852,650	852,650	853 —	852,650	—	852,82	853 —	852,650	852,650	—
Scellino austriaco	97,722	97,722	97,75	97,722	—	97,74	97,760	97,722	97,722	—
Corona norvegese	193,200	193,200	193,50	193,200	—	193,27	193,350	193,200	193,200	—
Corona svedese	205,290	205,290	205,50	205,290	—	205,28	205,280	205,290	205,290	—
FIM	289,320	289,320	289,50	289,320	—	289,40	289,480	289,320	289,320	—
Escudo portoghese	9,760	9,760	9,70	9,760	—	9,75	9,740	9,760	9,760	—
Peseta spagnola	10,615	10,615	10,62	10,615	—	10,61	10,617	10,615	10,615	—
Dollaro australiano	864,750	864,750	864 —	864,750	—	865,25	856,750	864,750	864,750	—

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 agosto 1986

Dollaro USA	1425,550
Marco germanico	687,960
Franco francese	211,800
Fiorino olandese	610,600
Franco belga	33,241
Lira sterlina	2114,325
Lira irlandese	1910,625
Corona danese	183,795
Dracma	10,536
E.C.U.	1450,950
Dollaro canadese	1024,175
Yen giapponese	9,227
Franco svizzero	852,825
Scellino austriaco	97,741
Corona norvegese	193,275
Corona svedese	205,285
FIM	289,400
Escudo portoghese	9,750
Peseta spagnola	10,616
Dollaro australiano	865,250

Media dei titoli del 12 agosto 1986

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	85,100
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1972-87	96,325
» 9% » » 1975-90	96,500
» 9% » » 1976-91	97,850
» 10% » » 1977-92	98,500
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,625
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	87,500
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	89,650
» » » Ind. ENI 1-8-1988	100,850
» » » » EFIM 1-8-1988	101,250
» » » » 1- 9-1982/86	100 —
» » » » 1- 9-1983/86	100,250
» » » » 1-10-1982/86	100,250
» » » » 1-10-1983/86	100,900
» » » » 1-11-1982/86	101,100
» » » » 1-12-1982/86	101,150
» » » » 1- 1-1983/87	101,300
» » » » 1- 2-1983/87	101,250
» » » » 1- 3-1983/87	101,450
» » » » 1- 4-1983/87	101,700
» » » » 1- 5-1983/87	102,050
» » » » 1- 6-1983/87	102,350
» » » » 1-11-1983/87	101,900
» » » » 1-12-1983/87	101,700
» » » » 1- 1-1984/88	102,050
» » » » 1- 2-1984/88	100,725
» » » » 1- 3-1984/88	101,100
» » » » 1- 4-1984/88	101,350
» » » » 1- 5-1984/88	102,050
» » » » 1- 6-1984/88	102,375
» » » » 1- 7-1983/88	102,300
» » » » 1- 8-1983/88	102,100
» » » » 1- 9-1983/88	102,050
» » » » 1-10-1983/88	102,325
» » » » 1- 7-1990	99,150
» » » » 1- 8-1990	98,950
» » » » 1- 9-1990	98,800
» » » » 1-10-1990	99 —
» » » » 1-11-1990	103,850
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-11-1983/90	99,150
» » » » 1-12-1983/90	104,450
» » » » 18-12-1990	99,500
» » » » 1- 1-1984/91	103,525
» » » » 1- 2-1984/91	103,200
» » » » 1- 3-1984/91	101,700
» » » » 1- 4-1984/91	101,725
» » » » 1- 5-1984/91	101,850
» » » » 1- 6-1984/91	102,250
» » » » 1- 7-1984/91	101,400
» » » » 1- 8-1984/91	101,175
» » » » 1- 9-1984/91	100,725
» » » » 1-10-1984/91	100,700
» » » » 1-11-1984/91	100,950
» » » » 1-12-1984/91	100,550
» » » » 1- 1-1992	100,400
» » » » 1- 2-1992	99,400
» » » » 1- 2-1995	100,575
» » » » 1- 3-1995	98,950
» » » » 1- 4-1995	99,100
» » » » 1- 5-1995	99,400
» » » » 1- 6-1995	99,650
» » » » 1- 7-1995	99,950
» » » » 1- 8-1995	99,500
Buoni Tesoro Pol. 13,50% 1-10-1986	100,250
» » » 12,50% 1- 1-1987	100,725
» » » 12 % 1- 2-1988	102,350
» » » 12 % 1- 3-1988	102,950
» » » 12,25% 1- 5-1988	102,500
» » » 12,50% 1- 7-1988	102,850
» » » 12,50% 1-10-1988	103,275
» » » 12,50% 1-11-1988	102,950
» » » 12,50% 1-11-1988	103,550
» » » 12,50% 1-1-1989	103,700
» » » 12,50% 1-2-1989	103,850
» » » 12,50% 1-1-1990	105,050
» » » 12,50% 1-2-1990	105,150
» » Nov. 12 % 1-10-1987	102,350
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	114,750
» » » » 22-11-1982/89 13%	111,600
» » » » 1983/90 11,50%	108,350
» » » » 1984/91 11,25%	108,500
» » » » 1984/92 10,50%	109 —
» » » » 1985/93 9,60%	104,500
» » » » 1985/93 9,75%	105,450

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M12086

MINISTERO DELL'INTERNO

59° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (supplemento ordinario), n. 223/81 (supplemento ordinario), n. 289/81, n. 326/81 (supplemento ordinario), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, n. 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, n. 57/84, n. 101/84, n. 140/84, n. 165/84, n. 282/84, n. 293/84, n. 312/84, n. 347/84, n. 35/85, n. 76/85, n. 90/85, n. 136/85, n. 161/85, n. 190/85, n. 222/85, n. 252/85, n. 295/85, n. 16/86, n. 48/86, n. 77/86, n. 108/86, n. 130/86 e n. 166/86 i sottonotati modelli di armi con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di Catalogo e del relativo decreto di iscrizione:

N. **4845** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 15 luglio 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: MOSCHETTO BALILLA
Denominazione: «FABBRICA NAZIONALE ARMI BRESCIA» MOD. BALILLA
Calibro: MM. 6,5 BALILLA
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 360
Lunghezza dell'arma: MM. 760
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA OCCIDENTALE
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **4846** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 15 luglio 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: MOSCHETTO
Denominazione: «CARCANO» MOD. 38
Calibro: MM. 7,35
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 450
Lunghezza dell'arma: MM. 920
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA OCCIDENTALE
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **4847** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2622-C-79 in data 15 luglio 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «GUN TOYS» MOD. PYTHON MAGNUM
Calibro: MM. 9 FLOBERT
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA LISCIA PARZIALMENTE OSTRUITA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 100
Lunghezza dell'arma: MM. 235
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RONCHI LOREDANA AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA «GUN TOYS S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. **4848** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2622-C-79 in data 15 luglio 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «GUN TOYS» MOD. NAPOLEON
Calibro: MM. 9 FLOBERT
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA LISCIA PARZIALMENTE OSTRUITA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 127
Lunghezza dell'arma: MM. 215
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: RONCHI LOREDANA AMMINISTRATORE UNICO DELLA DITTA «GUN TOYS S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **4849** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 15 luglio 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SIG SAUER» MOD. P 220
Calibro: MM. 9 × 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 9
Lunghezza delle canne: MM. 112
Lunghezza dell'arma: MM. 198
Funzionamento: SEMIAUTOMATICA (SINGOLA E DOPPIA AZIONE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **4850** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 15 luglio 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SIG SAUER» MOD. P 225
Calibro: MM. 9 × 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 8
Lunghezza delle canne: MM. 97,6
Lunghezza dell'arma: MM. 180
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO (SINGOLA E DOPPIA AZIONE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **4851** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 15 luglio 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «SIG SAUER» MOD. P 226
Calibro: MM. 9 × 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: MM. 112
Lunghezza dell'arma: MM. 196
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO (SINGOLA E DOPPIA AZIONE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. **4852** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 15 luglio 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: «WEIHRAUCH» MOD. HW 85
Calibro: MM. 4,5
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 500
Lunghezza dell'arma: MM. 1165
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 11**

N. **4853** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 15 luglio 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: «WEIHRAUCH» MOD. HW 85
Calibro: MM. 5,5
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:
Lunghezza delle canne: MM. 500
Lunghezza dell'arma: MM. 1165
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 11**

N. **4854** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 15 luglio 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «WALTHER» MOD. WA 2000
Calibro: 300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 905
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 7**

N. **4855** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 15 luglio 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE MONOCOLPO
Denominazione: «WAFFEN FURTSCHEGGER & CO. K.G.» MOD. HEERENBUECHSE LUX I-II
Calibro: MM. 6,5 × 68 R
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 655
Lunghezza dell'arma: MM. 1025
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **4856** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2963-C-80 in data 15 luglio 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: «SHERIDAN» MOD. PNEUMATIC BLUE E SILVER STREAK
Calibro: MM. 5
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 495
Lunghezza dell'arma: MM. 940
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «BIGNAMI S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 11**

N. **4857** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3576-C-80 in data 15 luglio 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «PIETRO ZANOLETTI» MOD. SV/83 ALPIN
Calibro: 20/5,6 × 50 R MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO DI CUI UNO CON SENSIBILIZZATORE DELLO SCATTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANOLETTI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PIETRO ZANOLETTI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **4858** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3576-C-80 in data 15 luglio 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «PIETRO ZANOLETTI» MOD. SV/83 ALPIN
Calibro: 20/5,6 × 50 R MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO DI CUI UNO CON SENSIBILIZZATORE DELLO SCATTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANOLETTI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PIETRO ZANOLETTI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **4859** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3576-C-80 in data 15 luglio 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «PIETRO ZANOLETTI» MOD. SV/83 ALPIN
Calibro: 20/5,6 × 52 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO DI CUI UNO CON SENSIBILIZZATORE DELLO SCATTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANOLETTI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PIETRO ZANOLETTI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **4860** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3576-C-80 in data 15 luglio 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «PIETRO ZANOLETTI» MOD. SV/83 ALPIN
Calibro: 20/5,6 × 52 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO DI CUI UNO CON SENSIBILIZZATORE DELLO SCATTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANOLETTI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PIETRO ZANOLETTI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **4861** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3576-C-80 in data 15 luglio 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «PIETRO ZANOLETTI» MOD. SV/83 ALPIN
Calibro: 20/6,5 × 55 SWEDISH
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO DI CUI UNO CON SENSIBILIZZATORE DELLO SCATTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANOLETTI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PIETRO ZANOLETTI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **4862** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3576-C-80 in data 15 luglio 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «PIETRO ZANOLETTI» MOD. SV/83 ALPIN
Calibro: 20/6,5 × 55 SWEDISH
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO DI CUI UNO CON SENSIBILIZZATORE DELLO SCATTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANOLETTI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PIETRO ZANOLETTI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **4863** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3576-C-80 in data 15 luglio 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «PIETRO ZANOLETTI» MOD. SV/83 ALPIN
Calibro: 20/6,5 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO DI CUI UNO CON SENSIBILIZZATORE DELLO SCATTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANOLETTI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PIETRO ZANOLETTI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 4864 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3576-C-80 in data 15 luglio 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «PIETRO ZANOLETTI» MOD. SV/83 ALPIN
Calibro: 20/6,5 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO DI CUI UNO CON SENSIBILIZZATORE DELLO SCATTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANOLETTI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PIETRO ZANOLETTI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **4865** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3576-C-80 in data 15 luglio 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «PIETRO ZANOLETTI» MOD. SV/83 ALPIN
Calibro: 20/7 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO DI CUI UNO CON SENSIBILIZZATORE DELLO SCATTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANOLETTI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PIETRO ZANOLETTI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **4866** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3576-C-80 in data 15 luglio 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «PIETRO ZANOLETTI» MOD. SV/83 ALPIN
Calibro: 20/7 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO DI CUI UNO CON SENSIBILIZZATORE DELLO SCATTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANOLETTI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PIETRO ZANOLETTI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **4867** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3576-C-80 in data 15 luglio 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «PIETRO ZANOLETTI» MOD. SV/83 ALPIN
Calibro: 20/7 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO DI CUI UNO CON SENSIBILIZZATORE DELLO SCATTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANOLETTI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PIETRO ZANOLETTI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 4868 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3576-C-80 in data 15 luglio 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «PIETRO ZANOLETTI» MOD. SV/83 ALPIN
Calibro: 20/7 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO DI CUI UNO CON SENSIBILIZZATORE DELLO SCATTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANOLETTI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PIETRO ZANOLETTI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **4869** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3576-C-80 in data 15 luglio 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «PIETRO ZANOLETTI» MOD. SV/83 ALPIN
Calibro: 20/22 HORNET
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO DI CUI UNO CON SENSIBILIZZATORE DELLO SCATTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANOLETTI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PIETRO ZANOLETTI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **4870** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3576-C-80 in data 15 luglio 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «PIETRO ZANOLETTI» MOD. SV/83 ALPIN
Calibro: 20/22 HORNET
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO DI CUI UNO CON SENSIBILIZZATORE DELLO SCATTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANOLETTI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PIETRO ZANOLETTI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **4871** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3576-C-80 in data 15 luglio 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «PIETRO ZANOLETTI» MOD. SV/83 ALPIN
Calibro: 20/222 REMINGTON
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO DI CUI UNO CON SENSIBILIZZATORE DELLO SCATTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANOLETTI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PIETRO ZANOLETTI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **4872** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3576-C-80 in data 15 luglio 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «PIETRO ZANOLETTI» MOD. SV/83 ALPIN
Calibro: 20/222 REMINGTON
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO DI CUI UNO CON SENSIBILIZZATORE DELLO SCATTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANOLETTI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PIETRO ZANOLETTI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **4873** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3576-C-80 in data 15 luglio 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «PIETRO ZANOLETTI» MOD. SV/83 ALPIN
Calibro: 20/243 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO DI CUI UNO CON SENSIBILIZZATORE DELLO SCATTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANOLETTI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PIETRO ZANOLETTI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **4874** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3576-C-80 in data 15 luglio 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «PIETRO ZANOLETTI» MOD. SV/83 ALPIN
Calibro: 20/243 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO DI CUI UNO CON SENSIBILIZZATORE DELLO SCATTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANOLETTI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PIETRO ZANOLETTI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **4875** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3576-C-80 in data 15 luglio 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «PIETRO ZANOLETTI» MOD. SV/83 ALPIN
Calibro: 12/5,6 × 50 R MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO DI CUI UNO CON SENSIBILIZZATORE DELLO SCATTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANOLETTI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PIETRO ZANOLETTI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **4876** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3576-C-80 in data 15 luglio 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «PIETRO ZANOLETTI» MOD. SV/83 ALPIN
Calibro: 12/5,6 × 50 R MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO DI CUI UNO CON SENSIBILIZZATORE DELLO SCATTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANOLETTI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PIETRO ZANOLETTI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **4877** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3576-C-80 in data 15 luglio 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «PIETRO ZANOLETTI» MOD. SV/83 ALPIN
Calibro: 12/5,6 × 52 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO DI CUI UNO CON SENSIBILIZZATORE DELLO SCATTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANOLETTI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PIETRO ZANOLETTI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **4878** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3576-C-80 in data 15 luglio 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «PIETRO ZANOLETTI» MOD. SV/83 ALPIN
Calibro: 12/5,6 × 52 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO DI CUI UNO CON SENSIBILIZZATORE DELLO SCATTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANOLETTI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PIETRO ZANOLETTI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **4879** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3576-C-80 in data 15 luglio 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «PIETRO ZANOLETTI» MOD. SV/83 ALPIN
Calibro: 12/6,5 × 55 SWEDISH
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO DI CUI UNO CON SENSIBILIZZATORE DELLO SCATTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANOLETTI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PIETRO ZANOLETTI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 4880 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3576-C-80 in data 15 luglio 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «PIETRO ZANOLETTI» MOD. SV/83 ALPIN
Calibro: 12/6,5 × 55 SWEDISH
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO DI CUI UNO CON SENSIBILIZZATORE DELLO SCATTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANOLETTI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PIETRO ZANOLETTI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 4881 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3576-C-80 in data 15 luglio 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «PIETRO ZANOLETTI» MOD. SV/83 ALPIN
Calibro: 12/6,5 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO DI CUI UNO CON SENSIBILIZZATORE DELLO SCATTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANOLETTI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PIETRO ZANOLETTI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 4882 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3576-C-80 in data 15 luglio 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «PIETRO ZANOLETTI» MOD. SV/83 ALPIN
Calibro: 12/6,5 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO DI CUI UNO CON SENSIBILIZZATORE DELLO SCATTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANOLETTI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PIETRO ZANOLETTI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 4883 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3576-C-80 in data 15 luglio 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «PIETRO ZANOLETTI» MOD. SV/83 ALPIN
Calibro: 12/7 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO DI CUI UNO CON SENSIBILIZZATORE DELLO SCATTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANOLETTI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PIETRO ZANOLETTI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **4884** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3576-C-80 in data 15 luglio 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «PIETRO ZANOLETTI» MOD. SV/83 ALPIN
Calibro: 12/7 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO DI CUI UNO CON SENSIBILIZZATORE DELLO SCATTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANOLETTI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PIETRO ZANOLETTI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **4885** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3576-C-80 in data 15 luglio 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «PIETRO ZANOLETTI» MOD. SV/83 ALPIN
Calibro: 12/7 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO DI CUI UNO CON SENSIBILIZZATORE DELLO SCATTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANOLETTI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PIETRO ZANOLETTI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **4886** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3576-C-80 in data 15 luglio 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «PIETRO ZANOLETTI» MOD. SV/83 ALPIN
Calibro: 12/7 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO DI CUI UNO CON SENSIBILIZZATORE DELLO SCATTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANOLETTI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PIETRO ZANOLETTI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **4887** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3576-C-80 in data 15 luglio 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «PIETRO ZANOLETTI» MOD. SV/83 ALPIN
Calibro: 12/22 HORNET
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO DI CUI UNO CON SENSIBILIZZATORE DELLO SCATTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANOLETTI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PIETRO ZANOLETTI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **4888** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3576-C-80 in data 15 luglio 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «PIETRO ZANOLETTI» MOD. SV/83 ALPIN
Calibro: 12/22 HORNET
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO DI CUI UNO CON SENSIBILIZZATORE DELLO SCATTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANOLETTI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PIETRO ZANOLETTI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **4889** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3576-C-80 in data 15 luglio 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «PIETRO ZANOLETTI» MOD. SV/83 ALPIN
Calibro: 12/44 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO DI CUI UNO CON SENSIBILIZZATORE DELLO SCATTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANOLETTI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PIETRO ZANOLETTI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **4890** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3576-C-80 in data 15 luglio 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «PIETRO ZANOLETTI» MOD. SV/83 ALPIN
Calibro: 12/44 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO DI CUI UNO CON SENSIBILIZZATORE DELLO SCATTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANOLETTI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PIETRO ZANOLETTI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **4891** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3576-C-80 in data 15 luglio 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «PIETRO ZANOLETTI» MOD. SV/83 ALPIN
Calibro: 12/222 REMINGTON
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO DI CUI UNO CON SENSIBILIZZATORE DELLO SCATTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANOLETTI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PIETRO ZANOLETTI»
Classe cui è stata assegnata larma: **C 8**

N. **4892** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3576-C-80 in data 15 luglio 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «PIETRO ZANOLETTI» MOD. SV/83 ALPIN
Calibro: 12/222 REMINGTON
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO DI CUI UNO CON SENSIBILIZZATORE DELLO SCATTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: -
Presentatore: ZANOLETTI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PIETRO ZANOLETTI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **4893** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3576-C-80 in data 15 luglio 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «PIETRO ZANOLETTI» MOD. SV/83 ALPIN
Calibro: 12/243 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lughezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO DI CUI UNO CON SENSIBILIZZATORE DELLO SCATTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANOLETTI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PIETRO ZANOLETTI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **4894** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3576-C-80 in data 15 luglio 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «PIETRO ZANOLETTI» MOD. SV/83 ALPIN
Calibro: 12/243 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO DI CUI UNO CON SENSIBILIZZATORE DELLO SCATTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANOLETTI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PIETRO ZANOLETTI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **4895** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3576-C-80 in data 15 luglio 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «PIETRO ZANOLETTI» MOD. SV/83 ALPIN
Calibro: 12/375 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero di colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO DI CUI UNO CON SENSIBILIZZATORE DELLO SCATTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANOLETTI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PIETRO ZANOLETTI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **4896** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3576-C-80 in data 15 luglio 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «PIETRO ZANOLETTI» MOD. SV/83 ALPIN
Calibro: 12/375 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO DI CUI UNO CON SENSIBILIZZATORE DELLO SCATTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANOLETTI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PIETRO ZANOLETTI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **4897** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3576-C-80 in data 15 luglio 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «PIETRO ZANOLETTI» MOD. SV/83 ALPIN
Calibro: 12/444 MARLIN
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO DI CUI UNO CON SENSIBILIZZATORE DELLO SCATTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANOLETTI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PIETRO ZANOLETTI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **4898** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3576-C-80 in data 15 luglio 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «PIETRO ZANOLETTI» MOD. SV/83 ALPIN
Calibro: 12/444 MARLIN
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO DI CUI UNO CON SENSIBILIZZATORE DELLO SCATTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANOLETTI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PIETRO ZANOLETTI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **4899** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3576-C-80 in data 15 luglio 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «PIETRO ZANOLETTI» MOD. SV/83 ALPIN
Calibro: 12/45.70
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO DI CUI UNO CON SENSIBILIZZATORE DELLO SCATTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANOLETTI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PIETRO ZANOLETTI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 4900 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3576-C-80 in data 15 luglio 1986.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «PIETRO ZANOLETTI» MOD. SV/83 ALPIN
Calibro: 12/45.70
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO DI CUI UNO CON SENSIBILIZZATORE DELLO SCATTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANOLETTI PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «PIETRO ZANOLETTI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

RETTIFICA

Al n. 902 del Catalogo, alla voce: Lunghezza delle canne: mm. 152, leggasi: Lunghezza delle canne: mm. 143.

86A6137

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Modificazioni a progetti di investimento approvati ai sensi dell'art. 4 della legge n. 675/1977. (Deliberazione 3 luglio 1986).

Il CIPI, con deliberazioni adottate nella seduta del 3 luglio 1986, ha approvato le seguenti modifiche a progetti già approvati, concernenti le seguenti società:

1) *Samo S.p.a.* di Brescia:

a) variazione del programma con modifica degli investimenti che si riducono da 6.075 a 4.778 milioni di lire;

b) riduzione del finanziamento bancario da 2.430 a 1.900 milioni di lire;

c) proroga del termine di ultimazione del piano di investimenti dal 31 dicembre 1982 al 22 luglio 1983.

2) *Officine meccaniche Ceruti S.p.a.*, stabilimento di Bollate:

a) variazione del programma con modifica del costo del progetto che si riduce da 9.350 a 5.780 milioni di lire;

b) riduzione del finanziamento agevolato da 4.675 a 2.800 milioni di lire.

3) *Ansaldo motori S.p.a.*, stabilimento di Arzignano:

a) proroga del termine di ultimazione del piano di investimenti dal 31 dicembre 1985 al 30 giugno 1987.

4) *Fiat Auto S.p.a.*, comprensorio di Verrone:

a) variazione del programma ferme restando le agevolazioni concesse;

b) proroga del termine di ultimazione del piano di investimenti dal 31 dicembre 1987 al 31 dicembre 1988;

c) estensione del periodo di utilizzo e preammortamento da 3 a 5 anni per il mutuo agevolato diretto e per il finanziamento bancario.

5) *Sofil S.p.a.*, stabilimento di Castelfranco Veneto:

a) variazione della ragione sociale in «Fram Filter S.p.a.».

86A6240

Modificazione del termine di presentazione della relazione annuale sull'attività del fondo speciale di ricerca applicata. (Deliberazione 3 luglio 1986).

Il CIPI, con deliberazione adottata nella seduta del 3 luglio 1986, ha approvato le seguenti modifiche al punto 10 della propria delibera del 22 dicembre 1982: le parole «entro il mese di luglio» sono sostituite dalle parole «entro il mese di febbraio».

86A6239

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Modificazione al piano specifico di intervento della Nusam S.p.a. ai sensi dell'art. 1 della legge n. 700/1983. (Deliberazione 3 luglio 1986).

Il CIPE, con deliberazione adottata nella seduta del 3 luglio 1986, ha approvato quanto segue:

Il piano operativo aziendale per la ristrutturazione degli impianti saccariferi di Celano (L'Aquila) e di Strongoli (Catanzaro) si intende modificato nella parte riguardante lo svolgimento della prossima campagna saccarifera nel bacino bieticolo del Fucino.

1. La Nusam S.p.a. potrà assumere le iniziative opportune per far fronte, nel bacino del Fucino, alla lavorazione delle bietole nella campagna saccarifera 1986-87 utilizzando, ove occorra, le strutture dello stabilimento di Avezzano per l'effettuazione della campagna autunnale.

2. Il rapporto di collaborazione della Nusam S.p.a. con lo stabilimento di Avezzano dovrà essere regolato secondo modalità e tempi che tengano conto sia dell'esplicazione dell'intervento della Nusam limitatamente alla campagna saccarifera 1986-87, sia dei risultati economici e finanziari dell'operazione che, se negativi, non devono gravare sul bilancio della Nusam.

3. La Ribs S.p.a è invitata a sollecitare il potenziamento e la ristrutturazione dello stabilimento di Celano secondo i tempi e gli obiettivi quantitativi fissati nel piano specifico di intervento approvato in data 30 maggio 1985.

4. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvederà, in rapporto al processo di ristrutturazione dello stabilimento di Celano, a promuovere nell'area di Avezzano iniziative orientate a mentenere un livello occupazionale pari a quello attualmente esistente presso lo stabilimento saccarifero.

86A6241

Modificazione ai piani specifici di intervento della Ribs S.p.a ai sensi dell'art. 1 della legge n. 700/1983. (Deliberazione 3 luglio 1986).

Il CIPE, nella seduta del 3 luglio 1986, ha stabilito che, ferma restando la quota di pertinenza Ribs S.p.a della società Zuccherificio castiglionese, il capitale sociale della predetta società viene portato da 22.000 a 22.500 milioni di lire attraverso la integrale sottoscrizione da parte degli azionisti privati.

86A6242

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Messina

IL RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA

Visto il decreto-legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito e modificato con legge 30 novembre 1973, n. 766;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Vista la legge 27 febbraio 1980, n. 38;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 44;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1982, registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1983, registro n. 86, foglio n. 305, con il quale è stato assegnato, tra gli altri, un posto di tecnico esecutivo presso l'istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica della facoltà di medicina e chirurgia di questa Università;

Visto il decreto rettorale 19 febbraio 1979, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1981, registro n. 10, foglio n. 109, con il quale il sig. De Filippo Francesco è cessato dal predetto posto di tecnico esecutivo, a decorrere dal 1° febbraio 1979;

Vista la ministeriale del 3 febbraio 1986, prot. n. 392, con la quale si autorizza l'emissione del relativo bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico di carriera esecutiva (quarta qualifica funzionale) per il sottoelencato posto:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica II . . . . posti 1

Art. 2.

Titolo per l'ammissione al concorso è la licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Art. 3.

I partecipanti al concorso devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo anno alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età per coloro che rivestono la qualità di impiegati statali di ruolo e per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

Art. 4.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta legale da L. 3.000, indirizzate al rettore di questa Università, è di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Tale domanda dovrà contenere il cognome, nome e preciso domicilio del concorrente ai fini del concorso.

Il candidato, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, dovrà dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali carichi penali pendenti;

e) il titolo di studio;

f) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione eventuale di precedente rapporto d'impiego;

h) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo d'età per l'ammissione al concorso;

i) idoneità fisica e professionale all'impiego;

l) i titoli scientifici, accademici e professionali eventualmente in possesso del candidato.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i gli aspiranti che siano dipendenti statali o prestino servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente, del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio o del comandante del reparto cui appartengono.

I concorrenti debbono allegare alla domanda i documenti per dimostrare il possesso dei titoli scientifici, accademici e professionali utili ai fini dell'attribuzione del punteggio riservato alla commissione d'esame.

Art. 5.

La commissione giudicatrice è nominata e composta ai sensi dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380.

Per le modalità di espletamento del concorso si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 6.

Gli esami consistono prevalentemente in prove di carattere pratico e verteranno sugli argomenti indicati nell'allegato programma.

Ai titoli scientifici, accademici e professionali, la commissione riserverà il 25% del totale dei punti.

Art. 7.

I candidati che abbiano superato le prove di esame hanno la facoltà di presentare, nel termine perentorio di giorni dieci, a decorrere dalla data di superamento dell'ultima prova, la documentazione attestante

l'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 nonché dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444 di seguito elencati:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;
10) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
15) le madri e le vedove non maritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
16) le madri e le vedove non rimaritate le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
16-bis) stato di disoccupazione non inferiore a sei mesi risultante dalla iscrizione presso le apposite liste di collocamento;
17) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno d'un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
19) i coniugati con riguardo al numero dei figli.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;
c) dall'età.

Art. 8

Coloro che sono chiamati in servizio sono tenuti a presentare, entro il primo mese di servizio, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;
2) *certificato comprovante* il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo alla equiparazione;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;
6) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che l'aspirante sia stato riformato o rivedibile. I candidati che rientrano nella categoria di cui all'art. 3 del presente bando dovranno, inoltre, presentare i documenti comprovanti la loro appartenenza alle categorie stesse;
7) certificato medico attestante la sana e robusta costituzione fisica e l'idoneità all'impiego. (Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale ha concorso;
8) firma autenticata su fotografia recente del candidato;
9) dichiarazione, in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private o se usufruisca di redditi di lavoro subordinato, in caso affermativo relativa opzione.

Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 2, lettera *g)* del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686). Deve essere rilasciata anche se negativa.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo, sia per quanto attiene alla legalizzazione. Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 7) e 8), dovranno essere, inoltre, di data non anteriore di tre mesi rispetto alla data della rettorale con cui sono richiesti.

Nei trenta giorni successivi, gli interessati, qualora vi siano a tal fine invitati, sono tenuti, a pena di decadenza, a regolarizzare la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

A termini dell'ultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopra citato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

I titoli richiesti per ottenere l'ammissione al concorso, nonché i titoli di cui alla lettera *l)*, l'art. 4 del presente bando, debbono essere posseduti da data anteriore alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 9.

La nomina degli idonei è effettuata secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444 sulla base della graduatoria, approvata dagli organi competenti dell'amministrazione.

L'eventuale ricusazione del visto da parte della Corte dei conti rende inefficaci i provvedimenti di nomina nel frattempo adottati, lasciando peraltro impregiudicate le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto, prestazioni che vanno comunque compensate.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che rivestono la qualità di mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, agli idonei ex combattenti, ovvero, in mancanza di questi ultimi, agli idonei orfani di guerra, o per la lotta di liberazione aventi pensioni o assegno rinnovabile di prima categoria, saranno osservate le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, nella legge 26 giugno 1969, n. 1397, nel regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1458, nella legge 2 aprile 1968, n. 482 e nella legge 19 ottobre 1970, n. 744.

Dei risultati del concorso verrà data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 10.

Questa Università darà notizia del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove di esame.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) carta di identità o tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto;
b) tessera ferroviaria, se il candidato è dipendente statale;
c) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla Corte dei conti - Sezione di controllo per la regione Sicilia.

Messina, addì 28 aprile 1986

Il rettore: STAGNO D'ALCONTRES

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Palermo, addì 4 luglio 1986
Registro n. 50 Istruzione, foglio n. 34

PROGRAMMA DI ESAMI

1) Colorazione di un vetrino istologico.

2) Approntamento di una sezione ultrafine per microscopia elettronica a scansione ed a trasmissione.

3) Approntamento di un vetrino di sezione istologica colorato con la metodica per le fibre elastiche.

4) Fissazione di preparato istologico.

5) Sterilizzazione di vetreria di laboratorio.

6) Uso della centrifuga e centrifugazione di liquidi pleurici ed ascitici.

7) Preparazione e sterilizzazione dello strumento endoscopico.

8) Approntamento del materiale per eseguire esame delle urine.

9) Impiego, manutenzione ed uso degli apparecchi per le dimostrazioni didattiche.

10) Colorazioni citologiche per esame di espettorato.

11) Colorazione di uno striscio citologico con il metodo di Papanicolau.

12) Preparazione di soluzioni alcaline ed acide diluite.

13) Filtrazione e diluizione di succhi gastrici.

14) Fissazione di preparato istologico.

15) Preparazione e distribuzione in provette di anticoagulante.

16) Pesatura di sostanze solide.

17) Diluizione con pipette per conte rossi e bianche.

18) Applicazione degli elettrodi nell'esame elettro-cardiografico.

86A6160

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso a ottocento posti di sergente maggiore in servizio permanente del ruolo specialisti dell'Aeronautica militare

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, recante norme sul reclutamento degli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza.

Decreta:

Art. 1.

E indetto un concorso, per titoli ed esami, a ottocento posti di sergente maggiore in servizio permanente del ruolo specialisti dell'Aeronautica militare.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso, a domanda, i sergenti che in costanza di servizio alla data del 10 ottobre 1986, compiranno almeno tre anni e sei mesi di ferma, e che matureranno la permanenza minima nel grado di sergente di cui alla tabella *C* della legge n. 212/83 entro il 10 aprile 1986.

Potranno partecipare pertanto:

a) i sergenti con anzianità di grado 10 ottobre 1983 ivi compresi coloro che, avendo partecipato al precedente concorso di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 15 marzo 1986, siano stati dichiarati idonei ma non vincitori del concorso stesso;

b) i sergenti, interessati ai concorsi precedenti, per i quali siano cessate le rispettive cause impeditive di cui all'art. 22 della legge n. 212/83.

Art. 3.

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo lo schema riportato nell'allegato 4, dovrà essere rimessa dai candidati come segue:

a) due copie, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, entro e non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazone del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 4ª Sezione - 00185 Roma;

b) la terza copia al comando dell'ente di appartenenza.

Art. 4.

La domanda di partecipazione al concorso è valida anche come domanda di rafferma per tutto il periodo degli esami sino all'espletamento del concorso.

La mancata presentazione della domanda equivale ad atto di rinuncia all'immissione nel servizio permanente. I sergenti rinunciatari saranno congedati al termine della ferma contratta.

Art. 5.

I comandi degli enti di appartenenza dei candidati dovranno:

inoltrare nel più breve tempo possibile e, comunque non oltre il decimo giorno dalla scadenza del presente bando la copia della domanda al comando di regione di competenza, provvedendo ad allegare alla stessa: dichiarazione dell'ufficiale medico dirigente del servizio sanitario dell'ente, da cui risulti l'idoneità fisica del concorrente al servizio militare incondizionato in Aeronautica militare, redatta secondo lo schema riportato in allegato 2; dichiarazione di presa visione a firma dell'interessato del foglio matricolare;

redigere documentazione caratteristica chiusa alla data di scadenza del bando per «Partecipazione al concorso per l'immissione in servizio permanente» e trasmettere il libretto caratteristico o fotocopia integrale dello stesso al comando di regione di competenza entro e non oltre il sessantesimo giòrno dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*;

comunicare al comando di regione competente, al Ministero della difesa - D.G.P.M.A. - 9ª Divisione - Bagni di Tivoli, e per conoscenza alla 2ª Divisione - 4ª Sezione - Roma, le variazioni matricolari avvenute nel periodo di tempo intercorso tra la scadenza della presentazione delle domande fino all'espletamento del concorso riferite ai quadri: *H*, *I* e *O*.

La 9ª Divisione della D.G.P.M.A. provvederà all'inoltro del foglio matricolare aggiornato alla data di scadenza del bando di concorso, dei sergenti con anzianità di grado 10 ottobre 1983, entro e non oltre il quarantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto alla 2ª Divisione - 4ª Sezione - della D.G.P.M.A.

Art. 6.

I comandi di regione, gli enti di Forza armata e la 5ª ATAF dovranno inoltrare al Ministero della difesa - Direzione generale del personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 4ª Sezione - 00185 Roma, quanto segue:

le domande dei canditati e la documentazione ad essa allegata, pervenuta dagli enti dipendenti entro quindici giorni dalla data di ricezione delle stesse;

la documentazione caratteristica pervenuta successivamente dagli enti dipendenti, completando la stessa con apposita dichiarazione riguardante la situazione penale e disciplinare del candidato, risultante dall'ufficio disciplina, redatta secondo lo schema riportato in allegato 3 entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla ricezione della stessa;

ogni variazione disciplinare e penale del candidato dovrà essere comunicata tempestivamente fino all'espletamento del concorso.

Art. 7.

Le prove d'esame avranno luogo in Roma, via Girolamo Induno n. 4, secondo le seguenti modalità di svolgimento:

13 novembre 1986, ore 8 prova scritta di cultura generale;

14 novembre 1986, ore 8 prova scritta di cultura tecnico-professionale.

Qualora si rendesse necessario modificare i giorni e/o la sede d'esame, il Ministero provvederà a darne direttamente informazione ai concorrenti in tempo utile, declinando qualsiasi responsabilità circa eventuali disguidi o ritardi non imputabili all'amministrazione.

Le prove d'esame avranno la durata di 6 ore e si svolgeranno come segue:

Prova di cultura generale, comune a tutti, verterà su argomenti compresi nei programmi riportati nell'allegato 1;

Prova di cultura tecnico-professionale, comprenderà materie comuni a tutte le categorie e materie specifiche per ogni categoria e specialità secondo i programmi riportati nell'allegato 1.

I candidàti dovranno presentarsi in uniforme ordinaria (camicia bianca), muniti di tessera personale di riconoscimento.

Art. 8.

La commissione giudicatrice del concorso verrà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 9.

La commissione giudicatrice procederà alla valutazione dei titoli e dei risultati degli esami esprimendo un punteggio in centesimi di cui il 40% del tolale attribuibile è riferito ai titoli e il 60% al risultato degli esami.

Art. 10.

Ai fini della formazione della graduatoria, i titoli che saranno presi in considerazione sono i seguenti:

risultati del corso d'istruzione;
risultato del tirocinio pratico;
risultato dei corsi di specializzazione o abilitazione frequentati;
eventuali benemerenze sulla base della documentazione caratteristica relativa a tutto il servizio prestato.

Art. 11.

La graduatoria sarà approvata con decreto ministeriale.

Art. 12.

I sergenti vincitori del concorso saranno iscritti nel ruolo dei sottufficiali del servizio permanente nell'ordine risultante dalla graduatoria di merito del concorso con il grado di sergente maggiore nel rispetto, comunque, di quanto stabilito in ordine alla permanenza minima nel grado di sergente di cui alla tabella *C* della legge 10 maggio 1983, n. 212.

I sergenti vincitori del concorso — ammessi allo stesso a seguito della risoluzione delle cause impeditive ex art. 22 legge n. 212/83 — saranno promossi ed immessi nel servizio permanente secondo le modalità dettate dalle normative in vigore.

Art. 13.

I sergenti risultati non idonei al concorso e quelli che vi partecipano per la seconda volta, giudicati idonei e non vincitori, saranno collocati immediatamente in congedo ex art. 20 legge n. 212/83.

I sergenti che partecipano per la prima volta al concorso e giudicati idonei non vincitori, potranno partecipare per una sola volta al primo concorso utile successivo. A tal fine, saranno ammessi a domanda, ad una rafferma di un anno. La data di decorrenza della rafferma inizierà dalla data di ufficializzazione della graduatoria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 luglio 1986

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1986
Registro n. 23 Difesa, foglio n. 382

ALLEGATO 1 *(Omissis)*

ALLEGATO 2

....
(Timbro dell'ente)

DICHIARAZIONE MEDICA

Il (1) .... nato a ....
(provincia di ....) il ....
sottoposto a visita medica in data odierna è risultato .... (2) fisicamente al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare.

Data, ...

Il dirigente il servizio sanitario

....

---

(1) Indicare il grado, l'Arma, la specialità, il cognome e nome del canditato.
(2) Indicare se idoneo o non idoneo.

ALLEGATO 3

....
(Timbro dell'ente)

DICHIARAZIONE UFFICIO DISCIPLINA

A carico del (1) .... nato a.......................
(provincia di ....) il ....
dalla documentazione in possesso di questo ufficio risulta ....
....

Data, ...

Il capo dell'ufficio disciplina

....

---

(1) Indicare il grado, l'Arma, la specialità, il cognome e nome del sottoufficiale.

ALLEGATO 4

Modello di domanda
(in carta semplice)

Al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 4ª Sezione - Viale dell'Università n. 4 - 00185 ROMA

Io sottoscritto (1) .... nato a ....
il .... provincia di ....
chiedo di partecipare al concorso per l'immissione nel ruolo dei sottufficiali del servizio permanente dell'Aeronautica militare, bandito con decreto ministeriale 29 luglio 1986

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) .... ;

di non essere affetto da infermità temporanea;

di non essere imputato in precedimento penale per delitto non colposo, né sottoposto a procedimento disciplinare o sospeso dal servizio per motivi precauzionali né per altra comprovata causa di forza maggiore (3);

di essere stato arruolato in data .... ;
di prestare servizio presso (4) .... (c.a.p.) ....;
di avere il seguente recapito militare .... (c.a.p.) ....;
di avere il seguente recapito civile .... (c.a.p.) ....;
di aver partecipato al concorso precedente ed essere stato giudicato idoneo ma non vincitore (solo per i sergenti che concorrono per la seconda volta).

Data, ...

Firma ....
(per esteso grado, specialità, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (5)

---

(1) Prima del cognome e nome indicare matricola, grado e specialità.
(2) In caso di non iscrizione o cancellazione indicarne i motivi.
(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emanato.
(4) I candidati hanno l'obbligo di notificare tempestivamente tutte le variazioni inerenti la sede di servizio ed il recapito sia militare che civile con lettera raccomandata al Ministero in indirizzo.
(5) La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal comandante dell'ente.

86A6402

REGIONE VALLE D'AOSTA

Concorso a cinque posti di operatore professionale collaboratore - ostetrica, presso l'unità sanitaria locale della Valle d'Aosta

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a cinque posti di operatore professionale collaboratore-ostetrica, presso l'unità sanitaria locale della Valle d'Aosta.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il bando di concorso è pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione n. 22 del 10 settembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'assessorato alla sanità ed assistenza sociale in Aosta.

86A6339

REGIONE PIEMONTE

Aumento, da uno a due, del numero dei posti del concorso a veterinario collaboratore presso l'unità sanitaria locale n. 42

Il numero dei posti del concorso pubblico, per titoli ed esami, di veterinario collaboratore - area funzionale di prevenzione e sanità animale presso l'unità sanitaria locale n. 42 è elevato da uno a due.

86A6345

Concorso ad un posto di primario di psichiatria presso l'unità sanitaria locale n. 49

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di psichiatria, presso l'unità sanitaria locale n. 49.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio di amministrazione del personale, patrimoniale e legale dell'U.S.L. in Borgosesia (Vercelli).

86A6337

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 58

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 58, a:

due posti di assistente medico del servizio di radiodiagnostica (area funzionale di medicina);

quattro posti di operatore professionale collaboratore - tecnico di radiologia medica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Cuneo.

86A6338

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore amministrativo capo servizio tecnico economale presso l'unità sanitaria locale n. 75.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore amministrativo capo servizio tecnico economale presso l'unità sanitaria locale n. 75.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'U.S.L. in Acqui Terme (Alessandria).

86A6346

Aumento, da due a tre, del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad assistente amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 75.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente amministrativo (il numero dei posti è elevato da due a tre).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'U.S.L. in Acqui Terme (Alessandria).

86A6347

REGIONE LOMBARDIA

Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero presso l'unità sanitaria locale n. 8

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero dell'area funzionale di chirurgia resosi vacante nella unità operativa di chirurgia generale - sezione di chirurgia toracica presso l'unità sanitaria locale n. 8.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande, redatte su carta legale, devono essere inviate alla amministrazione dell'U.S.L. n. 8 - piazzale Solaro, 3 - Busto Arsizio.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria affari generali dell'U.S.L. in Busto Arsizio (Varese).

86A6336

REGIONE VENETO

Comunicato relativo ai concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 10. (Concorsi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 179 del 4 agosto 1986).

A parziale modifica dell'estratto di bando dei pubblici concorsi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* in data in epigrafe, si comunica che i posti a concorso per veterinario collaboratore presso l'unità sanitaria locale n. 10, sono complessivamente sei di cui:

tre posti di veterinario collaboratore per l'area funzionale dell'igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale;

tre posti di veterinario collaboratore per l'area funzionale della sanità animale ed igiene dell'allevamento e delle produzioni animali.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il concorso di cui sopra è stato pubblicato in forma integrale nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 35 dell'8 luglio 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale della U.S.L. in Treviso.

86A6335

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 19

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 19, a:

un posto di vice direttore sanitario (igiene e organizzazione servizi ospedalieri);
un posto di assistente medico di TBC polmonare;
un posto di assistente medico di odontostomatologia;
un posto di operatore professionale di prima categoria coordinatore-capo tecnico di radiologia;
un posto di operatore tecnico coordinatore-capo servizio lavanderia-guardaroba;
un posto di assistente amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il bando integrale di concorso pubblico è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 37 del 1° agosto 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'unità sanitaria locale in Cittadella (Padova).

86A6342

REGIONE TOSCANA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 1

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 1, a:

due posti di assistente medico - area funzionale di medicina;
un posto di assistente medico - area funzionale di chirurgia;
un posto di veterinario collaboratore - area funzionale della sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I bandi di tali concorsi sono pubblicati integralmente nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 36 del 30 luglio 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ospedale civile dell'U.S.L. in Fivizzano (Massa).

86A6344

Concorso ad un posto di primario oculista presso l'unità sanitaria locale n. 6

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario oculista presso l'unità sanitaria locale n. 6.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O. n. 38 - ufficio concorsi - dell'U.S.L. in Piana di Lucca (Lucca).

86A6340

REGIONE MARCHE

Concorsi riservati a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 23

Sono indetti concorsi riservati ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 23, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di chirurgia generale - area funzionale chirurgia;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di medicina generale - area funzionale medicina.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Amandola (Ascoli Piceno).

86A6341

OSPEDALE «CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA» DI SAN GIOVANNI ROTONDO

Concorso ad un posto di assistente del servizio di anatomia ed istologia patologica

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anatomia ed istologia patologica, a tempo pieno.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in San Giovanni Rotondo (Foggia).

86A6343

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 189 del 16 agosto 1986 pubblica i seguenti avvisi di concorso:

Ospedale evangelico internazionale in Genova:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico di chirurgia.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico anestesista.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - ostetrica.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore amministrativo.

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

Errata-corrige al decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1986, n. 423, recante: «Approvazione del regolamento della Scuola di perfezionamento per le forze di polizia». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 177 del 1° agosto 1986)

Nel decreto citato in epigrafe sono apportate le seguenti correzioni:

in calce al decreto dove è scritto: «Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *giugno* 1986», leggasi: «Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1986»;

nell'art. 1, terzo comma, del regolamento dove è scritto: «... art. 15, *terzo* comma.», leggasi: «... art. 15, *primo* comma.».

86A6351

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 62/69
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	90.000
- semestrale	L.	50.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	180.000
- semestrale	L.	100.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	20.000
- semestrale	L.	12.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	75.000
- semestrale	L.	40.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	20.000
- semestrale	L.	12.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale	L.	285.000
- semestrale	L.	160.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	600
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	600
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	600
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	600

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	600

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	25.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.500

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	82.000
Abbonamento semestrale	L.	45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	600

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221